



18 maggio 2020

IL VALORE

della Professione

News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

ECONOMIA: DEBITO, RICOSTRUZIONE E RUOLO DEL MEZZOGIORNO

di Antonio Bevacqua

Sono d'accordo con quanti ritengono che, **costi quel che costi**, occorra far ripartire l'economia.

Privi di questa, il dubbio che uno stato cessi di esistere diventa una certezza.

L'incidentale "*costi quel che costi*" costituisce tuttavia un vaso di Pandora che, una volta scoperto, metterà in tutta la sua evidenza l'enorme debito pubblico al quale l'Italia dovrà far fronte. Penso, perciò, che una volta rimessa in moto l'economia (auguriamoci molto a breve), non tarderà il momento del *redde rationem*.

Il nostro PIL è stimato in circa 1.800 miliardi di euro (dati pre-pandemia); allo stesso viene attribuito un calo di circa il 10%, a causa della crisi, che lo fa scendere quindi a circa 1.650 miliardi; per cui quando si legge che il rapporto col debito pubblico a fine pandemia sarà almeno del 155/160% è facile calcolare che l'ammontare complessivo di tale passività potrà essere di circa 2.600/2.700 miliardi di euro. Una cifra astronomica garantita, come sappiamo, dai titoli che il Tesoro emette e che gli investitori acquistano sulla base della loro convenienza, facendoci pagare interessi più o meno consistenti in funzione del grado di sostenibilità del debito stesso.

Sappiamo anche che gli interessi pagati ai detentori dei titoli del Tesoro vanno ad alimentare una voce di spesa del bilancio dello Stato per la copertura della quale, ai fini del suo pareggio, è necessario provvedere o alla riduzione di spese e/o all'aumento delle entrate.

Sarà così tutta concentrata su questo campo la battaglia che si combatterà a fine pandemia e serviranno una politica competente e lungimirante assieme ad una presa di coscienza più seria e meno mediatica dipendente da parte dei cittadini italiani.

Non c'è alcun dubbio che una consistente parte di debito pubblico dovrà essere abbattuta attraverso una tassazione straordinaria, vedremo poi se si tratterà di patrimoniale, condono o prestito irredimibile o altra alchimia finanziaria (cfr. **Sabino Cassese**, 14/5/2020, Corriere della Sera, "*L'intera collettività deve accollarsi il debito*"). Ma qualcosa del genere, stiamone certi, sarà.

Al resto bisognerà pensarci mettendo in campo un rivisitato sistema fiscale che tenga conto, finalmente, dei principi di generalità, equità e progressività, operando effettivamente al contrasto del **fenomeno dell'evasione tributaria** che da solo, se fosse sconfitto, potrebbe portare, senza richiedere ulteriori sacrifici alla collettività onesta, all'abbattimento della metà del debito pubblico in meno di dieci anni!

Ovviamente non potrà esserci prelievo fiscale che tenga, e dunque entrate erariali utili a finanziare la spesa, se non vi sarà crescita di Pil e, ancora più a valle, di reddito pro capite. In una parola, se non vi sarà **aumento della produttività nazionale**.

Su questo terreno si giocherà un'ulteriore partita per la quale già sembrano se non dividersi, quanto meno distinguersi, le scuole di pensiero. A chi affidare nei prossimi mesi/anni la **ricostruzione dell'apparato produttivo italiano**?

Gli imprenditori, messi a terra dalla crisi pandemica, hanno bisogno di ricapitalizzarsi e temono che l'intervento dello Stato non sia del tutto "gratuito", poiché questo potrebbe chiedere in cambio tangibili aiuti all'occupazione, potere di controllo sui conti o ingresso nel capitale. Il Governo, dal canto suo, potrebbe pensare ad una "*trasformazione dello Stato per ripartire*" (**Mariana Mazzucato**, University College London e Consigliere del Presidente Conte) partendo dalla constatazione "*che molte cose non hanno funzionato per anni*" (è quanto ho scritto nella n. 52 del 16/4/2020, n.d.r.) e che "*lo Stato non può limitarsi ad aggiustare i danni economici provocati dalla crisi finanziaria e dall'epidemia*", immaginando quindi un ritorno a positive esperienze del passato (IRI, al netto degli errori commessi) rivisitate in chiave più attuale (CDP, MEF) poiché lo Stato "*può creare e operare nei mercati a fianco delle organizzazioni produttive, impostando quel cambiamento strutturale del modello economico di cui l'Italia ha improrogabilmente bisogno*".

Non nascondo la mia personale simpatia per un



ECONOMIA: DEBITO, RICOSTRUZIONE E RUOLO DEL MEZZOGIORNO

serio ritorno dello Stato nei servizi e nell'economia, almeno in funzione regolatrice (ah, quanto mi piacerebbe vedere re-riformato quel benedetto Titolo V della Costituzione! E anche, se si potesse, aboliti del tutto quei 21 centri di spesa ed in alcuni casi generatori di velleitarie ambizioni autonomistiche, se non secessionistiche, che si sono rivelate le Regioni!).

Ma detto ciò, in tali contesti, il Sud del Paese che ruolo potrà e dovrà avere?

Secondo **Adriano Giannola**, Presidente della Svimez *“il Sud rischia di rimanere indietro nella fase della ripresa perché sconta la precedente crisi”* e *“la probabilità di uscita dal mercato delle imprese meridionali è quattro volte superiore a quelle del Centro Nord.”* Una catastrofe, dunque, che il Mezzogiorno non può permettersi ed alla quale occorre dare un argine cominciando proprio dal restituire giustizia a quei territori, mettendo fine alla sottrazione di risorse pubbliche calcolata dall'Agenzia della coesione in circa 60 miliardi annui (nelle precedenti newsletter mi sono occupato della questione sia in un mio articolo, sia nella recensione del pregevole lavoro di **Marco Esposito** *“Zero al Sud”* edito da Rubbettino), una pratica che ha portato all'acuirsi delle disuguaglianze e al triste dualismo Nord-Sud.

Al Governo si chiede di mantenere fede alla **“clausola del 34%”**, che prevede in quella percentuale la misura degli investimenti pubblici da destinare al Sud, indispensabili a dotarlo di infrastrutture ed a reindustrializzarlo, facendo conto sulle nuove green technologies, sui suoi grandi porti commerciali, sull'ambiente, sulla cultura e sul turismo, una clausola sulla quale il Ministro **Provenzano** sembra averci scommesso la testa rispondendo ad una perplessità avanzata dal Sen. **Ruotolo**: *“Sandro, è la mia battaglia. Se ti riferisci a quel documento che circola, è un documento del Dipe, non del mio ministero, mai discusso in sede politica, e nella parte in cui paventa meno risorse al Sud per parte mia è del tutto inaccettabile.”*

Gianfranco Viesti, dalle colonne del Messaggero (7/5/2020, n.d.r.), sostiene giustamente che nell'ambito di una saggia e unitaria politica industriale per l'Italia *“far ricrescere imprese e lavoro al Sud fa benissimo all'intero Paese: stimola forniture di macchinari e attrezzature dal Nord, può far crescere la competitività d'insieme delle filiere, mette all'opera saperi e competenze, riduce le necessità di interventi di emergenza”*.

Vedremo.

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it



RIFLESSIONI

Covid-19 ... Come cambierà la comunicazione non verbale

di Noemi Mauro*

Il tempo, anche se a nostro avviso appare rarefatto, è trascorso e quasi increduli ci siamo avvicinati ad un nuovo periodo di questa vicenda.

Ma a cosa dovremmo rinunciare, forse, non ci stiamo pensando perché presi dalla voglia di recuperare la nostra vita e molti pensieri li stiamo nascondendo.

La fase 2 richiede di **dover plasmare la nostra esistenza** insieme al virus, **Covid-19**, siamo noi che mettiamo qualsiasi cosa in discussione e ci adattiamo a lui mentre agisce indisturbato.

La socialità e le relazioni subiranno un cambiamento, non solo il distanziamento sociale aumenterà il nostro senso di alienazione e solitudine, ma saranno le mascherine a contribuire maggiormente al cambio di vita.

Significa, indistintamente per tutti, far scomparire i sorrisi che aiutano il mondo, limitare la comprensione delle emozioni di chi abbiamo di fronte e conseguentemente significherà dover cambiare moltissimo negli ambienti lavorativi.

L'iniziale malcontento della fase 2 ci ha fatto ora prendere coscienza di quello che si sta modificando, basti solo pensare alle file chilometriche per poter prendere un semplice gelato. In alcuni **contesti lavorativi**, dove la mimica facciale, il contatto con il cliente ed il non detto sono fondamentali subiranno un netto colpo.

Anche se spesso non ce ne rendiamo conto la **comunicazione non verbale (CNV)**, quella che non usa le parole ma si basa principalmente su aspetti visivi, caratterizza una fetta molto importante della comunicazione umana, circa il 90% è contraddistinto da quella non verbale.

Ogni qualvolta che entriamo in contatto con una persona, cerchiamo di carpire non soltanto quello che ci viene detto attraverso il linguaggio, ma anche tutto quello che il **meta-messaggio** vuole comunicarci. Adesso che il distanziamento sociale e l'uso delle mascheri-

ne veicoleranno il nostro comportamento, sarà fondamentale osservare i dettagli della **CNV**.

La comunicazione non verbale è costituita da elementi sui quali in questo momento è fondamentale porre attenzione:

-Postura o la distanza tra i soggetti (prossemica), soprattutto la posizione delle spalle ci fa comprendere come si pone il soggetto che abbiamo davanti, se manifesta senso di sicurezza, semplice arroganza o ancora timidezza. Questo è uno degli elementi che varia molto in base alle circostanze.

-Contatto visivo, che ci permette di capire l'atteggiamento e le emozioni con la persona che abbiamo davanti. Mantenere il contatto visivo per persone introversive è molto faticoso.

-Espressioni facciali: oggi parlarne sicuramente è molto difficile, poiché le mascherine coprono metà del nostro volto ma integrando le altre componenti della **CNV** possiamo aiutarci per comprendere il soggetto e la situazione che abbiamo davanti a noi.

-Gesti e le mani (cinesica), molto spesso le persone riescono a comunicare molto più con le mani piuttosto che con il resto del corpo, molti di questi sono dei gesti involontari che rappresentano un'emozione o la conclusione di un discorso al quale si accompagnano.

-Tono della voce, ora che la mimica facciale è "oscurata" risulta indispensabile concentrarsi sul tono della voce per cogliere lo stato emotivo di chi ci sta accanto.

Questi sono solo dei piccoli cenni sulla *comunicazione non verbale*, soprattutto nel contesto lavorativo, sempre più dinamico e basato su rapporti interpersonali, potrebbe essere importantissimo concentrarsi e dare valore a *questi piccoli aspetti al fine di evitare incomprensioni e/o difficoltà*.

Non dobbiamo arrenderci davanti al virus, ma trovare ogni strategia possibile per arginarlo e combatterlo. Sempre con il sorriso anche se sotto la mascherina.

*Psicologa in Milano



INCENTIVI FISCALI

Incentivi fiscali alle imprese al tempo del corona virus

di Caterina Caputo

Bonus Sanificazione

Il bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro è stato introdotto dall'articolo 64 del decreto Cura Italia e, successivamente, il DL Liquidità l'ha esteso anche alle spese relative all'acquisto di mascherine e gel disinfettanti.

Si tratta di agevolazioni introdotte in favore dei **datori di lavoro** che, per il ritorno al lavoro e per la ripresa delle attività produttive previste con la Fase 2, dovranno mettere in conto una serie di **spese per rispettare le norme di sicurezza** e garantire la tutela dei lavoratori in sede.

Il **credito d'imposta per la sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro è rivolto agli esercenti attività d'impresa, arte e professione.

I titolari di partita IVA avranno diritto ad un **rimborso del 50% della spesa** sostenuta, entro il **limite massimo di 20.000 euro** per beneficiario.

Credito d'imposta sanificazione, serve un decreto attuativo per il via al bonus del 50%.

Il Decreto Cura Italia contenente le regole relative al credito d'imposta per la sanificazione è stato approvato il 17 marzo 2020 ed entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore era atteso il decreto attuativo per il bonus del 50%. La data ultima per l'emanazione era quindi il 16 aprile.

Ad oggi tuttavia il **decreto ancora non c'è**, e restano molti i dubbi su come funzionerà il nuovo credito d'imposta. A dare il via libera alle regole operative per la fruizione del bonus per la sanificazione saranno il MISE ed il MEF.

Il decreto dovrà stabilire **criteri e modalità di applicazione e fruizione** del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto. Le risorse stanziare ammontano a **50 milioni di euro per il 2020**.

Per poter richiedere il bonus per le spese di sanificazione bisognerà quindi attendere il varo del decreto attuativo a differenza del bonus affitti che invece era già richiedibile dal mese di aprile.

Credito di imposta affitti

Il **credito d'imposta sugli affitti** è stato introdotto dal **Decreto Cura Italia** e, per il mese di marzo, ha consentito ai titolari di contratti di locazione commerciale di beneficiare di un "rimborso" di parte del canone corrisposto.

Il bonus affitti 2020 spetta però esclusivamente per specifiche tipologie di locazioni: è necessario che il locale in affitto rientri nella **categoria catastale C\1**, cioè che sia un **negozio** o una **bottega**. Il credito d'imposta non spetta ai titolari di partita IVA esercenti attività essenziali e, quindi, non sottoposte ai provvedimenti di chiusura introdotti per l'emergenza coronavirus.

Il decreto di aprile, ancora non emanato, punterà a rinnovare il credito d'imposta del 60% sulle locazioni commerciali

Possono beneficiarne i titolari di **partita IVA** che hanno chiuso l'attività a seguito dell'emanazione del DPCM dell'11 marzo 2020; non ne ha diritto invece chi esercita attività ritenute essenziali e che quindi non è stato costretto alla chiusura per l'emergenza coronavirus.

Bonus affitto 2020, come funziona: credito d'imposta del 60% in compensazione.

Come sopra anticipato, il bonus affitti può essere utilizzato in compensazione, ovvero per versare le imposte dovute, a partire dal 25 marzo 2020.

Il credito d'imposta sugli affitti dovrà essere utilizzato tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA".



Incentivi fiscali alle imprese al tempo del corona virus

**Bonus del 60%
solo per chi ha pagato l'affitto:
la posizione dell'Agenzia delle Entrate**

Con la circolare n. 8 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **credito d'imposta del 60%** spetta soltanto in seguito al pagamento del canone d'affitto. Anche se la norma non prevede nessun vincolo **preciso, nella circolare n. 8 del 3 aprile 2020** l'Agenzia delle Entrate afferma che: *"Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo."*

Il bonus affitti introdotto dal Decreto Cura Italia ha una portata eccessivamente limitata:

- si applica solo ai locali di categoria C\1, mentre sappiamo che molte locazioni commerciali riguardano anche categorie differenti da quella relativa a negozi e botteghe;

- è previsto soltanto per il mese di marzo 2020, mentre la chiusura delle attività produttive è prevista attualmente fino al 3 maggio;

- non può essere fruito dai titolari di partita IVA esercenti attività essenziali e non sospese, senza considerare l'impatto economico dell'epidemia da Covid-19 anche su tali settori.

Sono questi alcuni dei punti per i quali si attende una soluzione con il decreto di aprile. Sembra ormai certa una **proroga del credito d'imposta** anche sui canoni d'affitto dovuti ad aprile. In parallelo, si va via via rafforzando l'ipotesi di **estensione anche a locazioni diverse da negozi e botteghe**.

I dettagli dovrebbero arrivare con il varo del nuovo decreto.

Bando Impresa Sicura

Tra le agevolazioni volte a favorire le imprese in questo tragico periodo, molto importante, e' anche il Bando Impresa Sicura promosso da Invitalia.

Cos'è:

Impresa Sicura è il bando di Invitalia rivolto alle aziende che vogliono chiedere un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Impresa Sicura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rim-

borso, siano:

- regolarmente costituite e iscritte come "attive" nel Registro delle imprese;

- con sede principale o secondaria sul territorio nazionale;

- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Con il suddetto Bando è possibile richiedere il rimborso delle spese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.

Impresa Sicura rimborsa l'acquisto di:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;

- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;

- dispositivi per protezione oculare;

- indumenti di protezione quali tute e/o camici;

- calzari e/o sovrascarpe;

- cuffie e/o copricapi;

- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;

- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Come funziona

Impresa Sicura si svolge in 3 fasi:

1 - Prenotazione del rimborso

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall'11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato.

2 - Pubblicazione dell'elenco delle prenotazioni

Invitalia pubblicherà l'elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in ordine cronologico.

Nell'elenco saranno comunicate:

- le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso

- le prenotazioni risultate non ammissibili.

3 - Presentazione della domanda di rimborso

Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso **dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell'11 giugno 2020** attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell'Agenzia.

Erogazione rimborsi

Le attività per l'erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di compilazione.

Si procederà con i versamenti entro il mese di giugno 2020.



DIRITTO

L'azione di rescissione come rimedio all'iniquità contrattuale

di Alessandra Catalano

Sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria dovuta al covid-19 si è reso necessario interrogarsi, tra le altre cose, sugli effetti che la **pandemia** ha generato in **materia contrattuale**.

Tuttavia, pare che l'attenzione sia stata maggiormente riposta sui contratti preesistenti alla diffusione del coronavirus, senza tener conto del fatto che, invece, una delle conseguenze giuridiche provocate dalla pandemia è stata proprio quella di indurre le persone alla stipulazione di **nuovi contratti**, i quali, però, non sempre rispecchiano condizioni di equità tra le parti.

È in tale contesto che viene, dunque, in rilievo **l'azione di rescissione**, che costituisce, nel nostro ordinamento, uno dei principali **istituti equitativi** e che consente di evocare il concetto di giustizia contrattuale.

Per questa ragione, appare utile soffermarsi sull'istituto anzidetto analizzandone i profili di maggiore interesse.

Orbene, un contratto si dice **invalido** quando si pone in contrasto con le prescrizioni legali previste nel nostro ordinamento.

L'invalidità dev'essere ben distinta dalla nozione di inefficacia: la prima, difatti, designa l'irregolarità giuridica del contratto privo di un elemento costitutivo ed essenziale o contrario a norme imperative, la seconda, invece, attiene al piano degli effetti, indicando in generale l'impossibilità del contratto di produrre effetti giuridici.

La categoria dell'invalidità ricomprende la nullità, l'annullabilità e la rescissione.

Invero, la natura giuridica della rescissione è da sempre molto dibattuta in dottrina: alcuni autori, difatti, dubitando della rescissione come forma di invalidità, propendono per la tesi dell'inefficacia o dell'impugnabilità, quest'ultima intesa come autonoma categoria dogmatica.

Tali orientamenti muovono da un duplice assunto, e cioè quello secondo cui da un lato l'esigenza che sta a fondamento di tale istituto non è quella di tutelare la volontà dei soggetti, bensì di accordargli un rimedio contro l'iniquità delle condizioni contrattuali accettate in stato di pericolo o di bisogno, dall'altro la circostanza secondo cui il contratto rescindibile non risulterebbe né privo di elementi strutturali, né inficiato da alcun vizio.

D'altra parte, la dottrina prevalente continua oggi a guardare alla rescissione come una forma di

invalidità negoziale non solo ponendo l'attenzione sulla collocazione sistematica delle norme, ma altresì evidenziando che nel contratto rescindibile la volontà di uno dei contraenti risulta essere viziata in ragione dello stato di pericolo o di bisogno in cui il medesimo si trova; sussisterebbe, dunque, un vizio genetico che andrebbe ad inficiare il corretto procedimento di formazione contrattuale.

Ciò premesso, il codice civile prevede due ipotesi in cui una parte può chiedere la rescissione del negozio: **ex art. 1447 c.c.**, laddove il contratto sia stato concluso in stato di pericolo, ed **ex art. 1448 c.c.** per lesione ultra dimidium.

In particolare, in quest'ultimo caso si parla di azione di rescissione per lesione, la quale ha ad oggetto il contratto in cui la sproporzione tra la prestazione di una parte, in evidente stato di bisogno, e la prestazione dell'altra parte sia tale da determinare una lesione eccedente la metà del valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata.

Gli elementi costitutivi della fattispecie sono dunque: lo stato di bisogno di una parte, l'approffittamento della controparte di tale circostanza, la sproporzione tra le prestazioni ed infine la lesione ultra dimidium.

Una volta esercitata l'azione di rescissione, la quale, si noti, **si prescrive nel termine di un anno** dalla conclusione del contratto, quest'ultimo è provvisoriamente efficace, ma soggetto alla rimozione giudiziale a causa della sua invalidità.

Orbene, la ratio di tale istituto non è quella di sopprimere l'iniquità del contratto in sé considerata, ma, diversamente, quella di sanzionare l'abusivo approfittamento di una persona la cui libertà negoziale risulti alterata a causa dello stato di bisogno in cui essa si trova.

In ciò si distingue la rescissione per lesione prevista in tema di divisione, la quale prescinde dallo stato di bisogno della parte danneggiata ponendo l'attenzione sulla sola lesione.

Premesso che ai sensi dell'art. 1116 c.c. le norme sulla divisione ereditaria si applicano anche alla divisione di cose comuni, il riferimento va all'art. 763 c.c. il quale stabilisce che la divisione è soggetta a rescissione quando taluno dei coeredi provi di aver subito una lesione oltre il quarto; tale azione, inoltre, si prescrive nel più ampio termine di due anni da quando è stata compiuta la divisione.



L'azione di rescissione come rimedio all'iniquità contrattuale

Ciò posto, una questione particolarmente meritevole di attenzione in tema di azioni di rescissione, sia essa quella di quella di cui art. 1448 c.c. o quella ex art. 763 c.c., è quella relativa all'ammissibilità della **transazione**.

In particolare, la dottrina si è interrogata sulla possibilità che un contratto rescindibile possa essere oggetto di una transazione tra le parti.

E' opportuno premettere che la transazione altro non è che un contratto con il quale le parti si accordano allo scopo o di porre fine ad una lite già cominciata o di prevenire una possibile lite.

Elemento essenziale affinché la transazione non sia dichiarata nulla è la capacità a transigere delle parti, ovvero la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, così come previsto dall'art. 1966 c.c.

Orbene, la giurisprudenza ha ammesso la transazione avente ad oggetto un contratto rescindibile facendo leva sull'autonomia della transazione stessa rispetto all'oggetto del contratto.

Tale orientamento non è stato tuttavia condiviso dalla maggior parte della dottrina che ancora oggi nutre forti dubbi sull'argomento.

Nella specie, la perplessità nasce dall'appurato presupposto che il diritto alla rescissione sia sottratto alla disponibilità delle parti.

Difatti, l'art. 1451 c.c. nel prevedere l'inammissibilità della convalida, sancisce implicitamente l'impossibilità per la parte lesa di disporre del diritto ad esercitare l'azione di rescissione.

La ratio di tale norma è rinvenibile secondo alcuni nell'inidoneità della convalida a rimuovere la lesione e di conseguenza ciò che determina l'iniquità del contratto, secondo altri nella tutela della stessa parte lesa, la quale si ritiene che, nel breve tempo in cui è chiamata ad esercitare l'azione, permanga nello stato di bisogno in cui si trovava al momento della stipula del contratto.

Pertanto, è sulla base di tale argomentazione che la dottrina tende a riconoscere che il diritto alla rescissione non possa essere oggetto né di convalida, né di rinuncia, né di transazione.

Discorso in parte diverso dev'essere fatto per la rescissione ex art. 763 c.c.

A tale riguardo, infatti, non sussiste dubbio alcuno sull'inammissibilità della transazione, atteso che la stessa è sancita dall'art. 764, comma 2 c.c.

In tal caso il tenore letterale della norma è chiaro: l'azione di rescissione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posto fine o è stata prevenuta una lite insorta a causa della divisione.

La transazione divisoria, appena esplicita, dev'essere tenuta ben distinta dalla cosiddetta di-

visione transattiva, cioè quando le parti operano la divisione sulla base delle loro quote e al contempo risolvono problemi relativi alle operazioni divisionali; in tale ipotesi, difatti, non è applicabile l'art. 764, comma 2 c.c.

Per quanto concerne, invece, la convalida o la rinuncia alla rescissione, che come anzidetto la legge non ammette con riferimento all'azione ex art. 1448 c.c., essa può al contrario essere accordata in tema di divisione.

Ebbene, se si riconosce che il divieto di cui all'art. 1451 c.c. è stato posto prevalentemente a tutela della parte lesa, la quale altrimenti potrebbe essere portata a convalidare o rinunciare alla rescissione in ragione del suo permanere in uno stato di bisogno, ben si comprende allora come tale tutela sarebbe totalmente inutile in materia di divisione, attesa che lo stato di bisogno non rappresenta un elemento essenziale ai fini della rescissione ex art. 763 c.c.

Infine, considerato il divieto di convalida di cui all'art. 1451 c.c., risulta opportuno soffermarsi altresì sull'unico rimedio giudicato idoneo dall'ordinamento ad evitare la rescissione: **la riconduzione del contratto ad equità**.

La relativa disciplina è dettata dall'art. 1450 c.c. secondo cui il contraente non leso può avviare alla rescissione proponendo una modifica contrattuale idonea ad eliminare la sproporzione tra le prestazioni e, conseguentemente, la lesione della parte.

L'offerta altro non è che un atto unilaterale reattivo, il quale, ai sensi dell'art. 1334 c.c., produce i suoi effetti dal momento in cui lo stesso perviene a conoscenza del destinatario.

Dibattuto in dottrina è, tuttavia, la sua natura giuridica.

Secondo alcuni l'offerta si configura come una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. a cui deve necessariamente seguire l'accettazione della controparte qualora si voglia considerare validamente concluso il contratto.

Diversamente, altra parte della dottrina tende a considerare l'offerta un vero e proprio potere di modifica unilaterale, giustificato dal fatto che la stessa è volta a beneficiare la parte lesa eliminando l'iniquità contrattuale; tale tesi sarebbe peraltro corroborata dalla circostanza secondo cui qualora la congruità dell'offerta venga contestata sarà il giudice a pronunciarsi sulla questione.



SOCIETA' COOPERATIVE

Norme in conseguenza del Decreto Legge 17 marzo 2020 (Cura Italia)

di Rino Rubino

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (articolo 106 – comma 1)

Dispone che – in deroga agli articoli 2364 e 2478 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie – l'assemblea ordinaria di bilancio può essere convocata entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio. Cosa significa? Che tutte le cooperative con l'esercizio sociale che corrisponde all'anno solare (bilancio al 31 dicembre) potranno convocare l'assemblea di bilancio in prima convocazione entro il 29 giugno, senza che gli amministratori siano tenuti a motivare il rinvio poiché già ricompreso nella situazione emergenziale a seguito della pandemia Covid.19.

Articolo 106 – comma 2

Anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, è possibile l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, c.c. senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Contenuto della Nota Integrativa nei bilanci 2019

Pandemia COVID-19 e OIC 29. L'Oic 29 "fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" identifica 3 tipi di eventi: a) quelli da recepirsi in conformità al postulato della competenza, in quanto condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio; b) quelli che non devono essere recepiti in quanto a situazioni sorte dopo la data di chiusura, e che pertanto non richiedono variazione dei valori di bilancio; c) quelli che possono incidere sulla continuità aziendale.

Nel caso dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, per i bilanci al 31 dicembre 2019, è da ritenersi un evento eccezionale, non prevedibile entro la chiusura dell'esercizio e dunque quale fatto successivo che non comporta variazioni nei valori di bilancio. In ragione della rilevanza e degli impatti futuri di questo evento, per i bilanci al 31 dicembre 2019 sarà pertanto necessario provvedere a un'opportuna informativa. Nel caso in cui il progetto di bilancio fosse già stato approvato prima della notizia dell'evento, è necessario provvedere da parte degli amministratori all'integrazione delle note integrative, attraverso eventuale segnalazione dell'organo di controllo. Se viene redatta la relazione sulla gestione, ex articolo 2428 Codice Civile, l'informativa sarà collocata nella sezione "prevedibile evoluzione e gestione": gli amministratori, oltre al commento sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale nei primi mesi del 2020, forniranno le ipotesi di impatto sulla gestione di tale evento. Si rende necessario inoltre una valutazione dell'impatto sul presupposto di continuità aziendale, da parte di amministratori ed eventuali organi di controllo: una eventuale mancanza di prospettiva di continuità aziendale, può motivare proposte di messa in liquidazione o cessazione dell'attività. Nel caso in cui si verificano dubbi circa la continuità aziendale, sarà necessario esplicitare le modalità e le attività per ripristinare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e quindi le operazioni volte al superamento dello stato di crisi. Nel caso in cui la cooperativa si sia avvalsa della facoltà di redigere il bilancio previsto per le micro imprese dall'articolo 2435 ter c.c., gli obblighi di informazione di cui sopra devono essere assolti, attraverso l'inserimento in calce ai prospetti di bilancio delle notizie relative.



Norme in conseguenza del Decreto Legge 17 marzo 2020 (Cura Italia)

Clausola di esclusione automatica del socio in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Principio di autonomia e prevalenza del rapporto associativo rispetto al rapporto di lavoro.

L'articolo 2533 c.c., dopo aver enucleato i casi in cui è lecito escludere il socio, stabilisce che "qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti". L'assenza di scambio mutualistico non sempre giustifica il provvedimento nei confronti dell'associato che ha cessato il rapporto mutualistico. Il M.I.S.E. impartisce apposite istruzioni agli ispettori per la verifica delle procedure adottate dalle cooperative in genere con particolare riferimento a quelle di produzione e lavoro. Il Ministero vuole evidenziare come il paradigma interpretativo corretto sia quello secondo il quale, al venir meno del vincolo associativo, ne derivi l'automatica cessazione del rapporto mutualistico. Ciò non vale per il contrario: nel caso del venir meno del rapporto mutualistico del socio con la cooperativa non deve essere né prevista dallo statuto, né realizzata con comportamenti di fatto, un'automatica cessazione della qualifica di socio attraverso l'esclusione.

La delibera di esclusione sarà legittima qualora al socio viene riconosciuto un periodo di permanenza minimo nella compagine sociale. Tale periodo minimo può durare dalla data di licenziamento fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è sciolto il rapporto di lavoro ovvero almeno 6 mesi nel caso di procedura di licenziamento collettivo ex legge n.233/1991.

La misura è volta a garantire due diverse esigenze: a) da un lato, l'effettività della base sociale al fine di assicurare un funzionamento democratico dell'assemblea della cooperativa, seppure in presenza di soci che non possono sviluppare uno scambio mutualistico; b) dall'altro, il diritto del socio a partecipare alla gestione della società, anche attraverso

la ricerca di nuove commesse e occasioni di lavoro, nonché all'approvazione del bilancio che costituisce un elemento di sintesi delle attività svolte dalla cooperativa a cui il socio stesso ha partecipato.

Cause legittime di esclusione che seguono alla cessazione del rapporto di lavoro per:

-giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo o mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro;

-perdita di appalto da parte della cooperativa con conseguente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro, in quanto non più presenti i requisiti per la partecipazione allo scambio mutualistico;

-dimissioni del socio (che configurano il disinteresse allo scambio mutualistico).

L'Organo amministrativo della cooperativa, laddove si verifichi una contrazione della attività non temporanea che determini licenziamenti dei soci, deve rappresentare in maniera chiara i motivi che non hanno consentito il ripristino di un adeguato livello di attività, tale da assicurare nuove occasioni di lavoro:

-nelle delibere di esclusione relative al socio;

-nei documenti allegati al bilancio, ai sensi degli articoli 2528 e 2545 c.c.;

-nella comunicazione al socio con cui è notificato il provvedimento di esclusione;

-al fine di garantire il diritto di opposizione nelle opportune sedi.

Particolare attenzione dovrà essere anche rivolta agli amministratori di professione che gestiscono le società senza aver instaurato mai l'ulteriore rapporto di scambio con la cooperativa; all'ammissione di nuovi soci che non sia in contrasto con gli obblighi di *repechage* laddove la cooperativa abbia precedentemente dato corso a licenziamenti ed esclusioni anche se formalmente legittimi.

FINANZA AZIENDALE

La posizione finanziaria netta

La PFN è un indicatore di utilizzo sempre più frequente nelle analisi di merito creditizio.

Dalla sua conoscenza si possono trarre utili considerazioni in merito alla gestione finanziaria d'azienda

di Francesco Rhodio

La crisi finanziaria globale degli anni 2008 – 2010 ha condotto la dottrina aziendalistica ad attribuire una sempre maggiore rilevanza agli indici di performance finanziaria di bilancio, sia a seguito delle restrizioni sul merito creditizio conseguenti agli accordi interbancari di Basilea, sia a causa dell'elevato numero di fallimenti registratisi a partire dal suddetto periodo, fenomeno quest'ultimo che ha condotto in tempi recenti all'elaborazione dei segnali di emersione precoce della crisi aziendale.

In quest'ottica, nel corso degli anni è stata attribuita crescente considerazione, nelle analisi di bilancio, alla posizione finanziaria netta, oggetto di un interessante studio della Fondazione Nazionale Commercialisti (15/9/2015 n.d.r.)

Il presente contributo vuole definire, in termini estremamente pratici, le finalità e l'utilizzo del suddetto indicatore.

In primo luogo, per comprendere la significatività del suddetto parametro, bisogna porre attenzione al modo in cui esso si determina. In breve, la posizione finanziaria netta si calcola successivamente a una riclassificazione dello stato patrimoniale con il cosiddetto "criterio funzionale", in cui cioè le attività e le passività vengono distinte in operative e finanziarie; successivamente si procede, in estrema sintesi, a calcolare la differenza tra le passività finanziarie e le attività finanziarie, distinguendo tra voci correnti e non correnti; in tal modo, si perviene alla determinazione della posizione finanziaria netta (PFN). Per gli opportuni approfondimenti si rinvia alla definizione di posizione finanziaria netta contemplata dal principio contabile OIC n. 6, dedicato alla ristrutturazione del debito e alla correlata informativa di bilancio.

Ebbene, una volta effettuata la riclassificazione con criteri funzionali, si perviene al pregevole risultato di aver scomposto lo stato patrimoniale in sole quattro grandezze: dal lato dell'attivo avremo le immobilizzazioni (o fixed assets) e il capitale circolante netto (o working capital); dal lato del passivo avremo il patrimonio netto (o equity) e la posizione finanziaria netta (o debt), distinta in corrente e non corrente, ossia in scadenza rispettivamente entro e oltre i 12 mesi.

La riclassificazione così operata ci permette l'immediato riscontro della corretta correlazione temporale tra impieghi e fonti e ci consente di definire facilmente la regola dell'equilibrio finanziario:

-l'attivo fisso deve essere finanziato da patrimonio netto e PFN non corrente (o di medio – lungo periodo);

-il capitale circolante deve essere finanziato da PFN corrente (o di breve periodo).

Se dal confronto dei valori di attivo e passivo così riclassificati emerge che la semplice regola poc'anzi illustrata non viene rispettata, siamo in presenza di uno squilibrio finanziario potenzialmente pericoloso per la continuità aziendale.

Approfondiamo il concetto: posto che di rado nelle realtà aziendali italiane, soprattutto in quelle di minori dimensioni, si riscontrano situazioni in cui l'attivo fisso è finanziato interamente dal patrimonio netto, il rispetto della regola di equilibrio finanziario richiede che il finanziamento delle immobilizzazioni sia coperto, oltre che da capitale netto, anche da passività consolidate, ossia da PFN non corrente. Se invece la somma di patrimonio e debito non corrente si rivelasse insufficiente a coprire il valore dell'attivo fisso, avremmo che



La posizione finanziaria netta

la parte rimanente del valore degli asset patrimoniali sarebbe coperta da PFN corrente, ossia la cui restituzione ai finanziatori avviene entro i 12 mesi, a fronte di un “tempo di ritorno” più lento degli assets, dando luogo a situazioni di tensione finanziaria.

In secondo luogo, un'altra grande qualità della posizione finanziaria netta come indicatore di performance è quella di contribuire alla definizione di quello che nella terminologia anglosassone è definito *amount matching*, ossia l'ammontare massimo di debito che un'impresa può contrarre. Infatti, la PFN nel suo complesso (corrente e non corrente) individua l'importo del debito finanziario da restituire; orbene, la riclassificazione funzionale dello stato patrimoniale costringe il lettore ad interrogarsi sulla effettiva recuperabilità degli importi iscritti nell'attivo. Come ottimamente illustrato nel citato studio della Fondazione Nazionale Commercialisti, la PFN può essere utile ad individuare il grado potenziale ed effettivo di liquidabilità delle attività a fronte del livello di esigibilità delle passività dell'impresa. Ciò in quanto il debito finanziario è una fonte di capitale destinata a finanziare gli investimenti, siano essi *fixed assets* o *working capital*, e la sua possibilità di restituzione dipende sempre dal valore recuperabile dei beni iscritti nell'attivo.

Tuttavia, può accadere (e sovente accade) che i valori contabili iscritti nell'attivo non sempre coincidano con il loro valore recuperabile; nella migliore delle ipotesi, ciò avviene a causa delle incertezze insite nella variabilità delle condizioni di mercato; nell'ipotesi peggiore, invece, ciò avviene a causa di poco oculate politiche di bilancio volte a sovrastimare artificialmente l'attivo.

In altre parole: l'attivo può mentire, il passivo no. E allora, un indice “brutale” come la posizione finanziaria netta spesso mette l'imprenditore (e i suoi consulenti) di fronte a una realtà scomoda di cui prendere atto, costringendolo a non procrastinare situazioni patologiche e ad intervenire prontamente con iniezioni di liquidità qualora l'attivo patrimoniale, riscritto al valore di realizzo, sia inferiore al debito finanziario in essere o, nei casi peggiori, a porre l'impresa in liquidazione volontaria prima che sia troppo tardi.

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

LE PLURIME FATTISPECIE DI SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

di Luca Tinello

Profili generali del potere punitivo dei Consigli di Disciplina

Ai Consigli o ai Collegi di Disciplina degli Ordini Professionali è attribuito un vero e proprio potere punitivo nei confronti dei propri iscritti, corollario della riconosciuta prerogativa di autoregolamentazione. E tale potere, è un imparziale mezzo di controllo del rispetto delle regole legislative e deontologiche poste dall'ordinamento a tutela del mantenimento di uno standard di qualità minimo nell'esercizio della professione, nonché della credibilità e affidabilità sociale dell'intera categoria professionale.

La sospensione sanzionatoria

Il codice deontologico, invero, non rappresenta un mero "galateo" del buon professionista, ma è un micro sistema normativo, diretto alla formulazione e mantenimento del "comportamento idoneo al fine istituzionale" (V. Tenore, «La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali», Milano, Giuffrè, 2010), la cui inosservanza assume rilevanza giuridica tale da poter addirittura incidere negativamente sulla sfera dei diritti soggettivi.

In altre parole, l'appartenenza all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili comporta anche l'osservanza di norme di rango regolamentare la cui violazione, ferme restando le eventuali concorrenti e generali responsabilità civili e penali, espone l'iscritto ad una delle seguenti sanzioni contemplata nell'art. 52 del D. Lgs. 139/2005:

- a) censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo;
- b) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni;
- c) radiazione dall'Albo.

Tralasciando le sanzioni minime e massime (censura e radiazione dall'Albo), la prospettiva di una sospensione dall'esercizio professionale rappresenta, probabilmente, il più efficace mezzo deterrente con il quale garantire il rispetto delle regole.

La sua determinazione è calcolata secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla gravità del fatto rimproverato, e tiene conto sia degli effetti dannosi per i terzi che dell'immagine della categoria. Quando comminata, all'iscritto è temporaneamente inibito

l'esercizio dell'attività professionale con tutte le conseguenze del caso (quali, ad esempio, l'impossibilità di fornire assistenza e rappresentanza tributaria, la cessazione degli incarichi affidati dalla pubblica amministrazione, la decadenza da commissioni rappresentative dell'Ordine di appartenenza).

La sua irrogazione è deliberata dai Consigli - ovvero dai Collegi ove istituiti - Territoriali di Disciplina al termine di un complesso procedimento amministrativo - a carattere contenzioso - mediante il quale l'organo disciplinare:

-accerta, in contraddittorio con l'interessato, l'esistenza dell'elemento oggettivo, vale a dire la veridicità del fatto - anche omissivo - che integra la violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o sia comunque ritenuto in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione (art. 49, 1 comma del D. Lgs. 139/2005);

-accerta l'esistenza dell'elemento soggettivo inteso come sussistenza del nesso psichico intercorrente tra l'iscritto e il fatto, mediante riscontro della presenza del dolo o della colpa;

-valuta, ove esistenti, le circostanze attenuanti e aggravanti;

-stabilisce la sua entità mediante applicazione del codice delle sanzioni (per le fattispecie tipizzate), scegliendone la misura (espressa in giorni, mesi e anni) tra un minimo ed un massimo ivi previsto provvedendo, altresì, alla sua riduzione o aumento secondo le circostanze (attenuanti o aggravanti) emerse nel corso dell'istruttoria.

A ben vedere ed in estrema sintesi, è il rispetto del complesso normativo che regola l'intero procedimento disciplinare, corroborato da una congrua motivazione, che consente al Consiglio (o Collegio) Territoriale di Disciplina di incidere sui diritti soggettivi del Dottore Commercialista o dell'Esperto Contabile impedendogli, temporaneamente, l'esercizio della professione.

La sospensione cautelare facoltativa

L'art. 53, 1 comma del D. Lgs. 139/2005 statuisce che "la sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni." È del tutto evidente che l'avverbio "può" usato dal legislatore non lascia alcun dubbio sull'ampio spazio discre-

LE PLURIME FATTISPECIE DI SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

zionale concesso all'organo decidente nella sua adozione.

Con l'emanazione del nuovo regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare (avvenuto nel marzo del 2015), la fattispecie della sospensione cautelare è stata ulteriormente regolamentata con introduzione dell'art. 10 (prima inesistente) che al primo comma dispone: *“in relazione alla gravità del fatto, il Consiglio o il Collegio di Disciplina, aperto il procedimento disciplinare e sentito l'iscritto, può disporre, in ogni fase del procedimento, la sospensione cautelare per un periodo non superiore a cinque anni.”*

La facoltà del Consiglio o del Collegio di Disciplina di emanare il provvedimento sospensivo senza attendere gli esiti delle risultanze istruttorie ne esclude la natura afflittiva, tipica dei provvedimenti disciplinari. A ribadirlo è lo stesso CDN affermando che *«la misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile non rappresenta un provvedimento disciplinare ... ma un provvedimento amministrativo di natura cautelare diretto alla tutela del prestigio e della dignità dell'Ordine professionale.»* (Decisione CND - 26 giugno 2018, n. 39 - Presidente f.f. Antonio Sidoti; Relatore Francesco Muraca)

Sempre lo stesso Consiglio di Disciplina nazionale ha ritenuto che *«il provvedimento di sospensione cautelare, di cui all'art. 10, comma 1, del citato Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale e all'art. 53, comma 1, del D. Lgs n. 139/2005, può essere adottato dall'organo giudicante nella ricorrenza di un duplice presupposto, ovvero sia che il fatto addebitato sia grave e che esso possa creare allarme nella collettività, per la compromissione della dignità e del decoro della categoria professionale nel suo complesso, a causa della notizia del comportamento del professionista, così che la prosecuzione dell'attività da parte del medesimo professionista interessato non sia compatibile con i doveri di integrità morale, rettitudine, correttezza, decoro e dignità richiesti dal Codice Deontologico per lo svolgimento della professione.»*

Lo stesso CND ne rimarca la sua funzione preventiva di tutela generale dell'immagine della categoria, specificando che *«nell'esercizio del potere cautelare, il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare la “gravità” dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero avere sul prestigio e sul credito della professione*

se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.» (Decisione CND - 16 ottobre 2018, n. 63 Presidente f.f. Antonio Sidoti; Relatore Athos Vestriani)

La sospensione cautelare obbligatoria

L'art. 53, 2 comma del D. Lgs. 139/2005 stabilisce che *“la sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.”*

È chiaramente un atto dovuto, da assumere a seguito di un provvedimento giudiziale: ne discende l'assenza dell'obbligo della preventiva audizione dell'iscritto (terzo comma dell'art. 10 del citato Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare).

Infine, il provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria non implica una congrua motivazione da parte del Consiglio (o Collegio) di Disciplina, ben potendo questi semplicemente richiamare il provvedimento giudiziale che la dispone. D'altronde, *«... in presenza di una misura obbligatoria, rispetto alla quale difetta ogni discrezionalità del giudicante, l'eventuale difetto di motivazione non inficia il provvedimento, atteso che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un atto discrezionale, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni in sede di impugnativa.»* (Decisione CND - 14 aprile 2016, n. 15 - Pres. Marcello Marchetti; Relatore Adriano Barbarisi)

La sospensione per morosità

Ultima delle fattispecie di sospensione è la sospensione per morosità prevista dall'art. 54, 1 comma del D. Lgs. 139/2005.

È una sospensione amministrativa, disposta all'esito dell'accertamento dell'omesso versamento dei contributi obbligatori all'Ordine, con le forme del procedimento disciplinare.

Non ha durata pre-determinata e cessa con l'avvenuto pagamento di quanto dovuto mediante atto presidenziale dell'organo che l'ha stabilita. Lo status di *“sospeso per morosità”* non può, in ogni caso, durare più di un anno: pena l'avvio della procedura per la cancellazione dall'Albo.

TERZO SETTORE

Schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore

di Giuseppe Merante

La riforma del terzo settore varata con legge delega n. 106 del 2016 procede lentamente nel mezzo delle difficoltà e priorità che i Governi succedutisi hanno di volta in volta affrontato. Da ultimo in fase di emergenza Covid-19 all'art. 35, comma 1 del DL Cura Italia viene spostato il termine per l'adeguamento degli statuti delle "..... omissis e **Onlus** "con la modalità semplificata dal 30 giugno 2020 al **31 ottobre 2020** (ai sensi dell'art. 101, c.2 CTS), preludio ad una istituzione del Registro Unico Terzo Settore per fine anno 2020 o inizio anno 2021, cosa di non poco conto in quanto si ricorda che la piena applicazione della riforma si avrà "....., a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del

periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro" (art.104, comma 2 DLgs 117/17).

Il Decreto Cura Italia al comma 3 sempre dell'art. 35 prevede che, per l'anno 2020, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le **Onlus** per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all'interno del periodo emergenziale definito con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020), possono approvare tali bilanci entro il **31 ottobre 2020**, anche in deroga alle eventuali previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto. Sotto il profilo oggettivo, la disposizione del decreto legge fa riferimento, genericamente, ai

«**bilanci**». Si ritiene, quindi, che la disposizione riguardi sia il **bilancio consuntivo** sia il **bilancio sociale**. E proprio in tema di bilancio o meglio di schemi di bilancio la grande novità, per la prima volta, il terzo settore italiano avrà un modello unificato di rendicontazione, così come per le società e gli altri soggetti profit, infatti, anche gli enti del terzo settore (ETS) avranno l'obbligo di redigere il proprio bilancio consuntivo utilizzando schemi uniformi a partire dall'esercizio 2021.

Il Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020, emanato ai sensi dell'art.13 del codice del terzo settore, è stato pubblicato in

CODICE DEL TERZO SETTORE DLgs 117/17 - Approvato il 03-07-2017 – GU n. 179 del 02-08-2017	
Atti emanati	
DM del 05/03/20 (in GU del 18/04/2020)	Definizione modelli per redazione bilancio di esercizio
DM del 28/11/19 (in GU del 30/01/2020)	Individuazione beni in natura che danno diritto a deduzione/detrazione di imposta e criteri e modalità di valorizzazione delle liberalità commi 1 e 2
DM del 23/07/19 (in GU del 12/09/2019)	Linee guida realizzazione sistemi di valutazione di impatto sociale
DM del 04/07/19 (in GU del 09/08/2019)	Linee guida redazione bilancio sociale
DM del 04/05/18 (in GU del 16/07/2018)	Disposizioni sul credito di imposta FOB e procedure concessione contributi
DM del 19/01/18 (in GU del 07/05/2018)	Costituzione ONC e nomina componenti
DPCM del 11/01/18 (in GU del 23/02/18)	Composizione e funzionamento Cabina di regia
DMLPS del 16/11/2017	Definizione modalità per utilizzo contributo ambulanze e beni strumentali
Atto di indirizzo MLPS del 13/01/2017	Definizione obiettivi generali aree di intervento linee di attività
Atto di indirizzo MLPS del 13/01/2017	Definizione linee di attività finanziabili con il Fondo
Atti in elaborazione	
DM relativo ai criteri e limiti per esercizio attività diverse in attesa del parere del Consiglio di Stato e successiva pubblicazione in GU	
DM relativo alle linee guida per raccolta fondi	
DM relativo alle procedure di iscrizione, deposito atti, funzionamento Registro Unico Nazionale	
DM relativo alla definizione delle modalità attuative social bonus e procedure di approvazione dei progetti di recupero finanziabili	

Schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore

Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 aprile, definisce gli schemi di bilancio ponendo le basi per una sostanziale uniformità nella rappresentazione e rendicontazione delle risorse economiche e finanziarie degli ETS, che consentano confronti nel tempo e nello spazio tra i vari soggetti. Il documento si pone in sequenza con **le linee guida sul bilancio sociale** e **le linee guida sulla valutazione di impatto sociale**, e completa l'insieme degli "strumenti" voluti dal legislatore per definire il sistema di *accountability* degli ETS.

Gli schemi individuati nel decreto sono il risultato di anni di lavoro e di applicazione pratica; risulta evidente la derivazione da quelli proposti con atto di indirizzo del 2008 dall'Agenzia per il Terzo Settore (ex Agenzia per le Onlus). E vorrei sottolineare, per appartenenza alla categoria, come a sua volta l'atto dell'Agenzia prendeva le mosse, con le necessarie integrazioni e gli importanti approfondimenti dalla Raccomandazione n.1 del 2001 del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti. Il Consiglio Nazionale, all'epoca, tradusse in più documenti l'esigenza di individuare schemi di bilancio e regole contabili ad hoc per le Aziende non profit in grado di fornire informazioni immediate sulla gestione che gli schemi previsti nel codice civile per le società, e per gli altri soggetti profit, difficilmente avrebbero potuto restituire. La presentazione del lavoro della Commissione Enti non Profit di quegli anni avvenne proprio in Calabria in un Convegno Nazionale tenutosi nella prestigiosa sede di Palazzo Arnone a Cosenza.

Questi brevi cenni fanno intendere come la gestazione dei modelli sia stata lunga e se proviamo ad immedesimarci negli Enti stessi che li dovranno adottare, risulta evidente che trattasi di una sfida per soggetti poco strutturati e non abituati a schemi predefiniti di rendicontazione. In tal senso va detto che i contenuti del decreto prevedono delle componenti estremamente innovative, tra queste si segnala **l'introduzione dei modelli relativi alla valorizzazione degli oneri e dei proventi figurativi**, che sebbene indicati come prospetti facoltativi da riportare in calce agli schemi di bilancio, contemplano di fatto, tra gli altri, il delicato tema della valorizzazione dell'attività di volontariato, che potrebbe divenire fondamentale per la corretta qualificazione fiscale dell'Ente nel prossimo futuro, almeno leggendo i primi commenti alla bozza del decreto relativo ai criteri e limiti per esercizio attività diverse attualmente al vaglio del Consiglio di Stato.

Passando al contenuto del decreto, l'art. 13 del codice del terzo settore indica, ai sensi dei commi 1

e 2, che:

-gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **non inferiori a 220.000,00 euro** devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione;

-gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a 220.000,00 euro** possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.

Risulta evidente nel primo caso la necessità di utilizzare il principio di competenza economica per la redazione del bilancio, mentre nel secondo viene **introdotto uno schema di "rendiconto per cassa"** in luogo dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, con l'obiettivo di semplificare il carico amministrativo/contabile in capo agli enti di più piccole dimensioni. La produzione di tale schema di rendiconto necessita dell'adozione di una contabilità di "pura cassa", a tale proposito è bene osservare che quest'ultima è già utilizzata da moltissimi enti, sarà invece necessario approfondirne caratteristiche e principi, alla luce del decreto, oltre che delinearne i contorni e le differenze rispetto alla classica contabilità per competenza economica, evitando pericolosi approcci ibridi che ne mettano in discussione la validità.

Nell'allegato 1 al decreto è specificato che ai fini dell'individuazione degli enti che rientrano nell'obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa, si dovrà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente. Sarebbe quanto mai opportuno valutare presso gli enti, che non vi hanno ancora proceduto, la possibilità di redigere il bilancio 2019 secondo i nuovi schemi o quanto meno farne citazione nel verbale di approvazione a cura dell'organo sociale competente, tenendo presente per la migliore scelta futura che alcuni enti minori svolgono anche attività commerciale con disposizioni fiscali che ancorano la tassazione al principio di competenza.

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio degli ETS si applicano in quanto conformi le clausole generali, i principi generali di bilancio e i criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 -bis e 2426 del codice civile e i principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore.

Schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore

Gli schemi di bilancio riportati negli allegati al decreto devono essere considerati come schemi “fissi”. In linea con i principi generali quando si favorisce la chiarezza del bilancio, gli enti destinatari degli schemi possono, specificare, aggiungere o elidere (ad esempio voce che per due esercizi consecutivi presenta importi nulli) le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente.

Il bilancio, per gli enti con proventi/ricavi > a 220.000 euro, è invece composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione, mi preme fermare l'attenzione sul Rendiconto Gestionale e sulla Relazione di Missione, in quanto lo schema di Stato Patrimoniale è sostanzialmente simile a quello utilizzato per i soggetti profit, non si troverà alla lettera A) dell'Attivo “Crediti verso soci per versamenti...” ma “Quote associative o apporti ancora dovuti”, mentre un'attenzione particolare alla lettera A) del Passivo in quanto il Patrimonio è composto dal Fondo di dotazione dell'ente e dalle voci Patrimonio vincolato, Patrimonio libero e Avanzo (disavanzo) di gestione. Nella voce patrimonio vincolato, il vincolo può apposto essere sia per decisione degli organi sociali competenti sia per destinazione di terzi, si pensi in quest'ultimo caso ad un lascito ereditario con vincolo apposto di destinazione circa l'utilizzo del bene.

Per rappresentare il risultato gestionale di periodo e illustrare, tramite il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza dell'esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi, mentre nelle imprese commerciali si redige il Conto Economico, negli ETS si utilizzerà uno schema non scalare ma a sezioni contrapposte, in alcune realtà già utilizzato da tempo. Il passaggio, tra i due modelli, non è meccanico perché negli enti non profit alla formazione del risultato di sintesi che misura l'andamento economico della gestione **partecipa** anche il contributo di proventi e oneri non legati a rapporto di scambio, da ciò la denominazione di Rendiconto Gestionale, così come avviene per le istituzioni non profit anglosassoni, che denominano tale documento “*Statement of activities*”

Il fine dell'ente di terzo settore è un fine solidaristico, civico e di utilità sociale, per cui il comportamento gestionale non è orientato prioritariamente secondo le logiche del mercato capitalistico, ed in ogni caso anche quando ciò avviene, avviene in quanto strumentale rispetto al fine istituzionale dell'ente medesimo. Da ciò deriva la necessità che nello schema di rendiconto gestionale si distingua-

no i **ricavi**, quali contropartite di scambi, dai **proventi** che non derivano da rapporti di scambio.

Lo scopo principale del Rendiconto Gestionale è di informare i terzi sull'attività posta in essere dall'ente nell'adempimento della missione istituzionale propria, illustrando le modalità attraverso le quali sono state **acquisite ed impiegate** le risorse durante l'esercizio oggetto di analisi, declinate nelle cosiddette “aree gestionali”. Le aree gestionali che ritroviamo nel rendiconto sono le seguenti:

-**attività di interesse generale.** Si tratta dell'attività istituzionale svolta dall'ente del terzo settore seguendo le indicazioni previste dallo statuto;

-**attività diverse.** Si tratta delle attività secondarie e strumentali di cui all'art.6 del D.lgs. 117/17, diverse da quella istituzionale ma complementare alla stessa in quanto in grado di garantire all'ente non profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;

-**attività di raccolta fondi.** Si tratta di specifiche attività, occasionali e non occasionali di cui all'art.7 del D.lgs. 117/17, svolte dall'ente per ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività e/o progetti specifici (la cosiddetta buona causa) e funzionali al perseguimento dei fini istituzionali;

-**attività finanziarie e patrimoniali.** Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale;

-**attività di supporto generale.** Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'ente.

Da una prima lettura degli schemi non sfugge ad un attento osservatore, una diversa rappresentazione all'interno delle singole aree gestionali tra **oneri/costi** e **proventi/ricavi**, infatti mentre **per i primi** troviamo la classica declinazione per natura: Costi per materie prime..., Servizi...ecc. ripetuta per ogni area gestionale (ci sarà da lavorare anche per i produttori di software, per semplificare la necessaria scomposizione dei costi comuni nelle diverse aree gestionali); **per i secondi** la contabilizzazione è per destinazione/origine, la qual cosa è evidente nella voce contributi dove lo schema propone la distinzione tra Contributi da soggetti privati e Contributi da enti pubblici.

A margine dello schema vengono richieste delle informazioni di sintesi facoltative su costi e proventi figurativi, ovvero su quei componenti economici di competenza dell'esercizio che non rilevano

Schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore

ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell'ente. L'esempio, riportato anche in relazione illustrativa al decreto è quello classico dell'impiego dei volontari traducibile sia in costi che ricavi a seconda dei casi, ma potrebbe essere anche l'utilizzo in comodato del bene immobile dove si svolge l'attività di interesse generale dell'ETS.

La composizione del bilancio di un ETS è completata dalla Relazione di missione che secondo quanto riportato nell'allegato 1 al decreto "... illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall'altro lato, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione." Nel successivo MOD. C, a cui si rinvia, sono elencate le informazioni che occorre inserire in Relazione di missione. Solo un'ultima considerazione sulla informativa richiesta al numero 16) della Relazione di missione sulle operazioni realizzate con parti correlate.

Trattasi di una informativa al contempo rilevante e per alcuni aspetti delicata, a cui bisogna prestare attenzione, considerato che tra le parti correlate sono ricompresi le persone o enti in grado di esercitare il controllo sull'ente, gli amministratori, ed anche i dipendenti o volontari con responsabilità strategiche ed ogni persona legata ad una persona la quale è parte correlata all'ente.

L'informativa assume un maggior peso specifico e significatività rispetto ad un ente profit se rapportata ai fini sociali perseguiti, al fatto che gli enti operano principalmente con risorse provenienti da terzi privati, donatori/benefattori o terzi enti pubblici, alle modalità di erogazione di servizi. Un altro tassello della riforma è stato aggiunto, ponendo le basi di un nuovo modo di approcciarsi al tema della rendicontazione economica degli enti del terzo settore. Il passaggio successivo è l'applicazione pratica di tali schemi, nell'attesa della definizione di specifici principi contabili che possano facilitare e migliorare la lettura dei contenuti del sistema di bilancio predisposto per gli Enti del Terzo Settore.

Un corso dedicato alla nuova classe dirigente dell'Ordine

"Una proposta formativa gratuita in modalità e-learning per dotare i rappresentanti attuali e futuri della categoria di tutti gli strumenti necessari e utili per svolgere al meglio il loro mandato. Nasce con queste finalità il corso di formazione dei dirigenti di categoria promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il corso, che sarà disponibile prossimamente, facoltativo e dedicato non solo a quanti ricoprono la carica di componente dei Consigli degli Ordini territoriali, ma anche e soprattutto a chi vorrà ricoprire tali cariche nei prossimi anni.

*A coordinare il progetto è il gruppo di lavoro "Coordinamento formazione dirigenti di categoria" composto dal presidente e dal vicepresidente del CNDCEC, rispettivamente **Massimo Miani** e **Giorgio Luchetta**, dai consiglieri nazionali dei commercialisti **Raffaele Marcello** (coordinatore) e **Francesco Muraca**, dal consigliere dell'Odcec di Roma **Marco Carbone**.*

Seguendo le video lezioni sarà possibile acquisire e accrescere sia le competenze di base relative alla conoscenza della normativa di riferimento applicabile alla realtà dell'Ordine professionale, sia le competenze trasversali intese come combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che aiutano i dirigenti di categoria a gestire in modo flessibile e appropriato le relazioni interne ed esterne all'Ordine.

"In questo grave momento di crisi economica scaturita dall'emergenza sanitaria, il Consiglio Nazionale sta agendo su due fronti – afferma il Presidente Massimo Miani –, da un lato, avanzando proposte per contenere i gravissimi effetti negativi che la situazione sta producendo sugli studi professionali e sul tessuto socioeconomico nazionale, dall'altro dando un forte segnale legato al futuro, quando l'emergenza terminerà e ripartirà pienamente l'attività dei Consigli territoriali e degli studi professionali".

Per il vicepresidente Giorgio Luchetta "con questa iniziativa, si intende aiutare gli iscritti, in particolare i più giovani, ad arrivare preparati all'interno dei Consigli degli Ordini. La nostra vuole essere una Scuola di competenza – conclude Luchetta – attraverso la quale auspichiamo che i soggetti che si candidano a governare, a livello nazionale e locale, abbiano la preparazione necessaria per esercitare il loro mandato".

PRATICA E DIRITTO FINANZIARIO

Lacunosità dei documenti probatori del contratto di conto corrente

di Giovanna Grande

Uno dei problemi nel contenzioso bancario è rappresentato, soprattutto nei rapporti di lunga durata, dalla incompletezza o lacunosità dei documenti necessari per l'integrale ricostruzione del saldo.

Nell'ordinamento giuridico, l'onere della prova è disciplinato in maniera chiara e inequivocabile dall'art. 2697 c.c., ai sensi del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

La Cassazione, in materia di onere della prova nel contenzioso bancario, ha assunto, nel corso degli anni, diverse posizioni.

Di recente con la sentenza numero 7895 del 17/04/2020, la Sezione I^a della Suprema Corte ha sancito che "in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebitato è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi" ed è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione".

Qualche mese prima la Sezione VI con la sentenza n. 2435 del 04/02/2020, si era così pronunciata: "***l'estratto-conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente, come si è appena detto, di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni***".

Tale statuizione è il frutto della ricognizione di alcune pronunce precedenti, in particolare: - le sentenze n. 21597/2013, n. 20693/2016 e

n. 9365/2018 che avevano **escluso il ricorso a criteri presunti o approssimativi** nella ricostruzione del saldo che deve comunque avvenire solo in base a criteri oggettivi ed attendibili;

- la sentenza n. 21597/2013 che ha statuito che ove non sia possibile procedere ad una ricostruzione integrale del rapporto, tale situazione non causa il respingimento della domanda di restituzione dell'indebitato da parte del correntista, ma è possibile procedere alla ricostruzione anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca;

- la sentenza n. 31187/2018 che ha disposto **l'integrazione documentale della prova carente** con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, quali la consulenza contabile, **utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti, oppure altre prove documentali** o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca (Cass. 21597/2013 Cass. n. 9526/2019);

- la sentenza n. 9526/2019 che nega agli estratti conto la qualifica "*di prova legale esclusiva*" nell'individuazione del saldo finale;

- la sentenza n. 11543/2019 che individua **come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni il saldo iniziale, a debito e quindi sfavorevole allo stesso attore, risultante dal primo degli estratti conto acquisiti in giudizio**, in caso di mancanza degli estratti conto, **nell'ipotesi in cui sia il correntista ad agire** in una azione di accertamento negativo, per la ripetizione dell'indebitato, in mancanza di elementi utili che consentano di affermare che il debito del cliente, nel periodo non documentato, fosse inesistente o inferiore o che addirittura, in quel periodo, fosse maturato un credito per il cliente. La ratio di tale pronuncia ri-

Lacunosità dei documenti probatori del contratto di conto corrente

siede nel presupposto che *“l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”*. Nella sentenza si è evidenziato il problema posto dalla scelta dell'azzeramento del saldo iniziale disponibile, correlato al fatto che, in presenza di nullità contrattuali, non potrebbe *“teoricamente escludersi che il saldo intermedio (attestato dal primo degli estratti conto acquisiti al giudizio) sia di segno negativo proprio in ragione di pregressi addebiti di importi non dovuti e che esso potrebbe risultare, invece, di segno opposto (positivo dunque) ove lo si possa depurare dalle illegittime appostazioni”*, con pregiudizio per la ricostruzione delle movimentazioni poste in atto in tale arco di tempo, non ancorate a un saldo iniziale certo e di valore definito.

Ne deriva che ove sia il correntista ad agire è ammessa la ricostruzione del saldo dei periodi intermedi non documentati, con dati attendibili. In caso di impossibilità di ricostruire con esattezza le movimentazioni intervenute sul conto, occorre escludere la scelta del saldo zero perché approssimativa ed inattendibile, posto che per effetto dell'eventuale addebito di interessi illegittimi, nel periodo intermedio non documentato, il saldo, depurato dalle partite illegittime, potrebbe mutare di segno e divenire anche a credito del correntista.

Tesi a sostegno del saldo zero

In contrapposizione alla tesi di assumere, in caso di salto nella sequenza cronologica degli estratti conto, l'ultimo saldo disponibile, la Suprema Corte con la pronuncia n. 28819/2017 ha sancito l'azzeramento del saldo debitore del primo estratto conto disponibile,

facendo proprio le motivazioni della Corte di Appello di Lecce nella sentenza n. 14727 del 12 dicembre 2015, ai sensi della quale *“..... dall'impossibilità, per mancanza di idonea documentazione, di ricostruire le poste attive e passive del primo periodo non può farsi derivare una sorta di sanatoria degli addebiti illegittimi verosimilmente operati dall'Istituto di credito in tale periodo, al pari del periodo successivo (questo sarebbe il risultato dell'adozione, come base per i conteggi successivi, del saldo risultante dal primo estratto conto disponibile). Dalla mancanza dei documenti relativi al primo periodo, secondo i principi di cui all'art. 2697 c.c., appare invece ragionevole trarre in ogni caso la conseguenza che i conteggi dovranno partire da un "saldo zero", ovvero da una posizione in cui nessuna delle parti vanta debiti/crediti nei confronti dell'altra. Il c.d. saldo zero, d'altra parte, non è necessariamente un punto di partenza favorevole al correntista, poiché l'integrale disponibilità dei dati sui movimenti di c.c. per il periodo precedente potrebbe anche comportare, come spesso avviene, all'esito del ricalcolo operato con esclusione degli addebiti illegittimi, un saldo addirittura positivo per il cliente della Banca. Rispetto al saldo zero, in definitiva, ognuna delle parti resta onerata della prova di un proprio eventuale credito, derivante dalle operazioni pregresse sul c.c.b., e in mancanza di elementi di prova idonei a determinare, mediante legittimi accrediti e addebiti sul conto, un diverso saldo, correttamente il saldo zero costituisce il punto di partenza per le operazioni di ricalcolo relative al periodo per cui sono disponibili le informazioni relative alle operazioni effettuate sul c.c.b.”*

Tesi della determinazione del saldo mediante accertamento tecnico

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 1° giugno 2018, n. 14074 ha sancito la rideeterminazione del saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, mediante accertamento tecnico contabile. In particolare, il Tribunale aveva disposto Consulenza Tecnica d'Ufficio per rielaborare, mediante un procedimento matematico, i

Lacunosità dei documenti probatori del contratto di conto corrente

dati presenti nelle scritture contabili depositate, per addivenire a un computo ritenuto affidabile espressione del saldo di conto corrente risultante dall'inefficacia delle clausole anacostiche. Pur essendo un metodo indiretto, il percorso logico di ricostruzione del saldo di conto corrente, è stato ritenuto dalla Suprema Corte non manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge. La ricostruzione era stata effettuata sulla base dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze con metodo non astratto, ma induttivo.

Ovvero, in assenza degli estratti conto, la ricostruzione dei saldi era avverta sulla base della staffa che riporta i saldi del conto suddivisi per scadenza, in effetti il C.T.U. aveva utilizzato documenti redatti dalla banca medesima, nei quali le operazioni, anziché indicate singolarmente erano state raggruppate per valuta.

Suscita interesse, però, il principio ribadito da tale sentenza che il Giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducete), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche» (Cass. n. 6155 del 2009; in senso conforme, v. anche Cass. n. 2069 del 2013).

Tesi dell'inammissibilità della domanda non supportata dall'integrale documentazione

La sentenza n. 29050 dell'11 novembre 2019 della Cassazione ha sostenuto, con rigore eccessivo che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse anche se il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione quali la consulenza contabile.

Problemi operativi

Le diverse tesi suesposte hanno un impatto notevole nella ricostruzione del saldo finale.

Al fine di ricontrarne gli effetti, ipotizziamo una verifica su un rapporto di conto corrente acceso dal primo gennaio 2010 al 31 dicembre 2019, che presenta la seguente situazione:

- interruzione nella sequenza degli estratti conto dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- saldo a debito al 31 dicembre 2014 di euro 50.000,00;
- saldo a debito al primo gennaio 2016 di euro 70.000,00;
- interessi usurari accertati nella prima frazione 1/1/2010-31/12/2015 pari a euro 15.000,00

Il risultato ottenuto varia a seconda dell'orientamento dei Tribunali, in caso di incompletezza della documentazione ovvero:

1) **tesi della inammissibilità della domanda:** non si procede con l'accertamento del saldo;

2) **tesi del saldo iniziale pari a zero:** l'accertamento si effettua a decorrere dal 01/01/2016 partendo da un valore iniziale pari a zero (il correntista usufruisce di uno stralcio del debito pari ad euro 70.000);

3) **tesi del saldo iniziale uguale a quello risultante dal primo estratto conto,** in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti: l'accertamento si effettua a decorrere dal 01/01/2016 partendo da un valore iniziale pari a euro 70.000, il correntista risulta penalizzato dall'omesso riporto degli oneri illegittimi relativi al periodo ante interruzione;

4) **tesi della ricostruzione del saldo mediante accertamento tecnico-contabile:** la consulenza potrebbe ricostruire il saldo iniziale depurando quello risultante dal primo estratto conto disponibile dagli oneri illegittimi ante interruzione addivenendo ad un saldo iniziale di euro 55.000 (70.000-15.000).

E' evidente che in materia necessiti un intervento delle SS.UU., al fine di individuare una linea di condotta univoca, stante la disparità dei risultati a cui si perviene a seconda della tesi adottata.

SOVRAINDEBITAMENTO

IL REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA NELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE ALLA LUCE DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

di William Brognieri*

L'elemento della meritevolezza del debitore, prescritto dalla Legge 3/2012, pare essere punto cardine di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno determinato delle mancate omologhe, da parte dei Tribunali aditi, di piani del consumatore proprio per la carenza di detto requisito.

Orbene, diversi Tribunali d'Italia, dalla Lombardia alla Calabria, hanno considerato dei consumatori non meritevoli, dichiarando la non omologabilità dei piani, pur essendo i suddetti corroborati della necessaria relazione dell'OCC dalla quale si evinceva una diligenza dei debitori nell'assumere le proprie obbligazioni. Nello specifico, in stralcio un OCC affermava "...la diligenza è riscontrabile nella volontà dei debitori di far fronte alle proprie obbligazioni derivanti da finanziamenti accesi a fronte della necessità di assicurare un dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare, ricorrendo ad ulteriori forme di finanziamento con operatori professionali che ... avrebbero avuto il dovere ... ex art. 124-bis TUB, di valutare preventivamente il merito creditizio dei consumatori anche al fine di non aggravare la situazione debitoria di questi ultimi...Dall'analisi della documentazione è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori."

Dalla lettura degli stralci della relazione particolareggiata redatta da uno degli OCC si evince quindi che non vi fosse alcuna condotta dei debitori connotata come "colposa", eppure il Tribunale nel caso di specie ha inteso procedere negativamente,

motivando: "*Pur senza riscontrare intenti fraudolenti o abusivi delle ragioni creditorie né la deliberata volontà di non rispettare i propri impegni contrattuali, è evidente la mancanza di oculatezza con cui i ricorrenti abbiano fatto ricorso al credito contraendo nuovi finanziamenti di anno in anno... Non è sufficiente accertare che chi intende accedere al piano del consumatore non abbia compiuto atti in frode ai creditori, poiché a tale requisito deve aggiungersi, non essendo ad esso alternativo, quello della meritevolezza, come già individuato nella sua portata, valutando attentamente la tempistica dei prestiti contratti e l'entità delle rate: elementi che nel caso di specie, considerata la vicinanza fra le date di sottoscrizione e la loro entità ... fanno propendere per il difetto del requisito in esame.*

Pertanto, la carenza dell'elemento meritorio determina il rigetto dell'omologa del piano del consumatore proposto."

In altri casi il Tribunale ha negato l'omologazione nell'ipotesi in cui "*il debitore che versa in stato di sovraindebitamento, principalmente ascrivibile al gravoso carico tributario e fiscale accumulato nel corso degli anni, non può ritenersi "meritevole" ai fini dell'omologazione del piano del consumatore. Ricorre, infatti, una condizione di colpevole sovraindebitamento, se dall'esame degli atti (quali, ad esempio, le cartelle esattoriali) possa evincersi una reiterata attitudine del debitore, manifestata con continuità per anni, a omettere gli adempimenti fiscali e il conseguente versamento degli oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge in ragione della tipologia di attività svolta di libero professionista*".

Dalla disamina di queste casistiche si evin-

IL REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA NELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE ALLA LUCE DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

ce che la ricerca della meritevolezza nella condotta dei debitori, per come lasciata alla discrezionalità dei Tribunali e per come intesa da molti di questi, equivale a parer di chi scrive, ad un venir meno della *ratio legis*, anche in considerazione della circostanza che la Legge 3/2012 è stata definita "**norma anti suicidi**".

E' evidente che il consumatore "sovraindebitato", quantomeno da un punto di vista colposo e non doloso, abbia la responsabilità di aver abusato dell'accesso al credito, talune volte, o del mancato pagamento di debiti erariali e previdenziali, talune altre, non potendosi altrimenti riscontrare molte altre casistiche di sovraindebitamento in un consumatore comune.

Seguendo tale orientamento, quasi nessun

consumatore sarebbe meritevole di omologa del proprio piano, in quanto chi per un verso, chi per l'altro, pur senza fine fraudolento, ha sicuramente la colpa di non aver saputo gestire le finanze proprie e della propria famiglia.

Tale spunto di riflessione pare aver recentemente mosso il legislatore, trovando conferma nell'elemento della "**colpa grave, malafede o frode**" inserita nel novellato del D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), che dovrebbe escludere quindi la "**colpa lieve**" dall'interpretazione della meritevolezza proprio nell'ottica di consentire maggiore flessibilità nei confronti dei debitori.

**Dottore Commercialista
in Catanzaro*

Ordine: posticipato il versamento del contributo annuale

Il nostro Ordine, in linea con quanto avvenuto in tutt'Italia, ha deliberato di posticipare il versamento del contributo annuale di iscrizione per l'anno 2020 al prossimo **30 giugno**, se eseguito in unica soluzione), ovvero al **30 giugno e al 30 luglio**, se eseguito in due rate di pari importo.

L'ammontare del contributo è così distinto:

-**Euro 400,00** per l'iscrizione all'Albo;

-Euro 300,00 per iscrizione all'Elenco Speciale;

-Euro 500,00 per iscrizione delle STP.

Gli iscritti nati dal 1/1/1984 potranno usufruire per l'anno 2020 della **quota ridotta di Euro 200,00**, sia per l'iscrizione all'Albo, sia

all'Elenco speciale.

Ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D. Lgs n. 217/2017, come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), **dal 30 giugno** prossimo è imposto a tutte le pubbliche amministrazioni l'utilizzo obbligatorio della piattaforma **PagoPA** per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.

Di conseguenza, avverte l'Ordine, i servizi di pagamento **alternativi** a PagoPA risulteranno **illegittimi**.

Pertanto, questo il suggerimento offerto dall'Ordine, "**coloro i quali intendessero anticipare il versamento del contributo annuale, con le consuete modalità di versamento (bonifico bancario),**

dovranno effettuarlo entro e non oltre il 30/6. Dopo tale data, tutti gli iscritti saranno obbligati ad utilizzare la piattaforma pagoPA utilizzando l'avviso di pagamento che sarà inoltrato dal partner tecnologico Blunext Srl."

L'Ordine rammenta anche che, "**in considerazione della chiusura al pubblico degli uffici, disposta in attuazione delle misure di contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19 di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020, non potranno essere accettati in ogni caso e quindi anche prima della scadenza del 30 giugno, pagamenti a mezzo assegni bancari consegnati alla segreteria dell'Ordine.**"

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

La liquidazione controllata del sovraindebitato

di Maria Antonietta Viscomi

La liquidazione controllata del sovraindebitato
Contratti ineseguiti
La procedura
L'esecuzione del programma
Esdebitazione

Il terzo istituto dopo l'accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore nel Codice della Crisi d'Impresa è la *liquidazione controllata del sovraindebitato*.

L'articolo 268 prevede che il debitore, che si trovi in stato di sovraindebitamento, può domandare, con ricorso, al Tribunale individuato sul territorio, con le stesse modalità che abbiamo visto applicate ai procedimenti già esaminati, secondo la previsione dell'art. 27 del Codice della crisi, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni. La novità introdotta dal CCII è la possibilità che anche il creditore possa presentare domanda di liquidazione del patrimonio, anche in pendenza di procedure esecutive individuali e quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal Pubblico Ministero.

Tale procedimento può essere aperto anche in seguito di un evento patologico dell'accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore, nei casi di annullamento o risoluzione previsti dagli ex art. 14, 14-bis, ex art. 11 comma 5 L. n.3/2012.

Tale istituto è affine al fallimento poiché ne riporta alcuni effetti tipici quali:

La creazione di una massa attiva destinata ai creditori concorsuali;

La nomina di un liquidatore giudiziale chiamato a verificare il passivo e distribuire il ricavato della vendita alla massa attiva dei creditori.

Tuttavia, si distingue da quest'ultimo in quanto il debitore può continuare ad avere la massa attiva a disposizione.

Come già anticipato nella pubblicazione precedente, non tutti i beni riconducibili al debitore possono essere ricompresi nella liquidazione controllata; si pensi ai crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c., crediti aventi carattere alimentare, di mantenimento, pensioni, stipendi, salari e tutto ciò che il debitore guadagna con la sua attivi-

tà nei limiti fissati dal giudice di quanto allo stesso occorre per il mantenimento della sua famiglia, i frutti derivanti dall'usufrutto legale dei beni di figli.

L'accesso a tale procedura si ha mediante il deposito, presso il tribunale nel cui circondario vi è la sede degli interessi del debitore, della domanda di liquidazione controllata che deve essere accompagnata da una relazione redatta a cura dell'Organismo di composizione della crisi che individui:

-le cause della crisi;

-il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni;

-l'esistenza di atti impugnati negli ultimi 5 anni;

-formuli un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione, illustrando, altresì, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore istante.

Il ricorso apre un procedimento non contenzioso di volontaria giurisdizione.

Al pari degli altri procedimenti di composizione, il ricorso sospende il decorso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, sino alla chiusura della liquidazione, fatta eccezione per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e fatto salvo quanto disciplinato dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile, come già visto in precedenza.

Il Giudice, verificata la completezza della documentazione e l'assenza di atti in frode, apre la procedura con decreto che ha forma vincolata, procedendo nei seguenti passaggi:

- **nomina** il Liquidatore, confermando anche l'Organismo di composizione che ha redatto la relazione;

- **ordina** al debitore il **deposito**, nei **sette giorni** dalla pronuncia della sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e delle scritture fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori. È di tutta evidenza che tale passaggio sarà obbligatorio, laddove tali scritture caratterizzino il debitore, quale imprenditore;

- assegna un termine, non superiore a **60 giorni**, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore, nonché ai creditori che risultino dall'elenco prodotto, termine entro il quale, a pena di inammissibilità, questi ultimi dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo di comunicazione di posta elettronica

La liquidazione controllata del sovraindebitato

certificata, le rispettive domande di restituzione di beni, di rivendicazione della proprietà di beni o diritti o le domande di ammissione al passivo, che sono predisposte secondo quanto prevede l'articolo 201 del Codice. Quest'ultima norma prevede che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, si propongano con ricorso, da comunicare con messaggio di posta elettronica certificata. La norma su richiamata, ovvero l'art. 201 del Codice, dovrà necessariamente essere adattato alla procedura di liquidazione controllata. La domanda di ammissione, pertanto, conterrà l'indicazione della procedura cui s'intende partecipare e le generalità del creditore, la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si ritiene di partecipare alla liquidazione, la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda di ammissione alla procedura di liquidazione, l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita e se questa abbia carattere speciale, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura;

- ordina la **consegna** od il **rilascio** dei beni che appartengono al patrimonio della liquidazione, qualora non ritenga di autorizzare il debitore od il terzo a utilizzarne alcuni, in presenza di **gravi e specifiche** ragioni. Possiamo ritenere che tali ragioni riguardino essenzialmente, da un lato, l'attività d'impresa, ancorché in fase di liquidazione e tuttavia ancora parzialmente in essere o, per altro lato, rimandino ad esigenze indefettibili e pressanti del debitore o del terzo. La norma specifica, inoltre, che il provvedimento, che ordina la consegna od il rilascio, è **titolo esecutivo** e che legittimato attivo all'esecuzione, sulla base di tale titolo, è il liquidatore;

- dispone l'**inserimento** della sentenza, che dichiara l'apertura della liquidazione controllata, nel sito del Tribunale o del Ministero, come abbiamo visto anche per le altre procedure compositive. Qualora il debitore svolga attività d'impresa, la sentenza è pubblicata presso il Registro delle Imprese competente;

- allo stesso modo del procedimento contenuto nella legge 3/2012, il giudice ordina la trascrizione della sentenza, presso gli uffici competenti, quando vi siano beni immobili o beni mobili registrati che appartengano al patrimonio di liquidazione o che ad esso debbano essere ricondotti.

Per quanto attiene al liquidatore, è necessario porre in rilievo come, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma quarto *bis*, del Dlgs.159/2011, non potrà assumere tale ufficio, chi è legato da un rapporto di **coniugio**, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado od affinità entro il secondo grado, con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha conferito l'incarico, nonché chi ha con tale magistrato un rapporto di **assidua frequentazione**. Quest'ultima condizione deriva da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia, stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

Le forme di pubblicità digitale e quelle relative alle trascrizioni, saranno eseguite a cura del liquidatore.

La sentenza, che dichiara aperta la liquidazione, verrà notificata al liquidatore, ai creditori ed ai titolari di diritti, sui beni che compongono il patrimonio di liquidazione.

La norma, contenuta nell'art. 270, dispone che alla liquidazione controllata si applichi l'articolo 150 del Codice della crisi, per il quale, fatta salva diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o

cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura, nonché il successivo art. 151, per il quale la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore ed ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare od immobiliare, deve essere accertato, secondo le norme stabilite dal capo III del Titolo Quinto, dedicato, come visto, alla Liquidazione Giudiziale, salvo diverse disposizioni della legge.

Contratti ineseguiti

L'ultimo comma dell'art. 270 del Codice, disciplina la fattispecie rappresentata da un contratto, che non sia stato eseguito o che sia stato eseguito solo parzialmente da entrambe le parti, debitore e terzo contraente, al momento dell'apertura della procedura di liquidazione.

In tali casi, l'esecuzione del contratto rimane **sospesa** sino a quando il liquidatore, dopo avere sentito il debitore, non decida di subentrare nel contratto, sostituendosi al debitore ed assumendosi, alla data della dichiarazione di subentro, tutti gli obblighi relativi al contratto *de quo*.

La liquidazione controllata del sovraindebitato

La norma consente, in alternativa all'assunzione del contratto, di sciogliersi dalle obbligazioni relative, ad eccezione, naturalmente, delle fattispecie di contratto ad **effetti reali**, che abbia comportato il trasferimento del diritto.

Nel caso di contratto ineseguito, il terzo contraente potrà costituire in mora il liquidatore, chiedendo al giudice delegato di fissare un **termine** al liquidatore, non superiore a **60 giorni**, per subentrare nel contratto, in difetto, verificandosi lo scioglimento del vincolo negoziale.

Qualora il contratto venga proseguito, si gioveranno della prededucibilità esclusivamente i crediti che siano maturati nel corso della procedura di liquidazione.

Infine, nel caso contrario, ovvero nel caso in cui il vincolo negoziale si sciogla, il creditore della prestazione potrà far valere nel passivo della liquidazione il relativo credito, conseguente al mancato adempimento, tuttavia, **senza** che sia dovuto il risarcimento del danno.

La procedura

Le norme che disciplinano la concreta procedura di liquidazione sono rappresentate dagli articoli 272, 273, 274, 275, 276 e 277 del Codice.

La liquidazione si apre con l'elenco dei creditori, l'inventario dei beni e la formazione del **programma** di liquidazione. Il liquidatore, entro **30 giorni** dalla comunicazione della sentenza, che ha disposto l'apertura della liquidazione, aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali ultimi provvederà a notificare la sentenza.

La norma dispone, inoltre, che il termine, previsto per i terzi che vantino diritti sui beni del debitore e per i creditori, risultanti dall'elenco aggiornato, entro il quale trasmettere le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, termine fissato nella sentenza e che non può essere superiore a **60 giorni**, può essere prorogato di ulteriori **30 giorni**. La norma non dice se questa proroga sia pronunciata dal giudice, su istanza del liquidatore, come riteniamo preferibile o provenga dallo stesso liquidatore, in via autonoma.

Entro **90 giorni**, computati dalla apertura della liquidazione controllata e, quindi, dalla pubblicazione della relativa sentenza, il liquidatore completa l'**inventario** dei beni del debitore e redige un programma, che conterrà l'indicazione dei tempi e delle modalità di svolgimento della liquidazione. Tale programma potrà essere suddiviso in **sezioni**, all'interno delle quali saranno indicati i criteri e le modalità di liquidazione dei singoli beni, appartenenti al patrimonio del debitore, a seconda della

loro natura, dovendo il liquidatore indicare anche i costi ed i presumibili tempi di realizzo della liquidazione.

Dovrà, inoltre, indicare le azioni giudiziali, anche con riguardo ai giudizi pendenti, che dovranno essere intraprese, nonché indicare anche gli atti necessari, di natura **conservativa**, indispensabili per la fruttuosità della liquidazione controllata.

Importante ci pare l'ultimo comma dell'articolo 272 del Codice, il quale dispone che il programma, così come lo abbiamo delineato, deve assicurare la **ragionevole durata** della procedura.

Il riferimento alla ragionevole durata necessariamente riporta a considerazioni già svolte, in merito alla necessità che la procedura non comporti, durante il suo svolgimento, dilazioni inutili e soprattutto pregiudizievoli per i diritti dei creditori e dei terzi interessati.

Scaduto il termine di 60 giorni o quello prorogato di ulteriori 30 giorni, previsto per la proposizione delle domande, come prevede l'articolo 270, comma secondo, lettera d) il liquidatore predisporrà un **progetto di stato passivo**, il quale comprenderà un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili ed immobili, che siano di proprietà od in possesso del debitore, comunicando tale elenco e tale progetto ai creditori ed ai soggetti interessati, a mezzo di comunicazione per posta elettronica certificata.

È evidente, come se già si è visto, che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dal creditore o dal soggetto interessato, il provvedimento s'intenderà comunicato mediante il semplice deposito in cancelleria.

Entro **15 giorni** dalla data della comunicazione, i creditori ed i soggetti interessati potranno proporre osservazioni, anch'esse a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata, che potranno contenere, evidentemente, indicazioni circa le modalità ed i tempi di liquidazione ma anche sollevare opportune **eccezioni**, relative alla correttezza ed alla fondatezza giuridica e formale dello stesso stato passivo.

Qualora non siano state proposte osservazioni nel termine di cui sopra, il liquidatore formerà lo stato passivo e lo depositerà nella cancelleria del giudice competente, provvedendo a disporre l'inserzione nel sito *web* del Tribunale o in quello del Ministero della Giustizia, attività quest'ultima che abbiamo visto essere comune ai procedimenti compositivi.

Qualora, al contrario, siano state formulate nel termine, osservazioni, che lo stesso liquidatore ritenga fondate, entro il termine di **15 giorni**, successivi alla scadenza del precedente termine per il deposito delle osservazioni, il liquidatore dovrà

La liquidazione controllata del sovraindebitato

provvedere a redigere un **nuovo** progetto di stato passivo, che verrà, a sua volta, comunicato ai creditori ed agli aventi interesse.

Anche in questo caso, come si è visto analizzando le procedure della legge compositiva 3/2012, qualora ci si trovi in presenza di contestazioni che non appaiono superabili dallo stesso liquidatore, per mezzo della redazione di un nuovo stato passivo, questi rimetterà gli atti al giudice delegato, il quale provvederà alla formazione definitiva del passivo, pronunciando un decreto motivato che verrà reso pubblico con il deposito in cancelleria ed, allo stesso modo del progetto del liquidatore, inserito nel sito *web* del Tribunale o del Ministero della giustizia.

Notiamo come il tipo di provvedimento previsto in questo caso rivesta la forma del **decreto**, contro il quale potrà essere proposto reclamo avanti al Collegio, del quale non potrà far parte il Giudice Delegato che ha redatto lo stato passivo, al quale il decreto impugnato si riferisce.

È importante notare come il sesto comma dell'articolo 273, quanto a tale procedimento d'impugnazione, innovando completamente rispetto alla legge 3/2012, la quale poggiava sulle disposizioni comuni in camera di consiglio, prevede che tale procedimento di reclamo si svolga **senza formalità** e tuttavia assicurando il rispetto del **contraddittorio**.

L'articolo 274 del Codice, prevede che il liquidatore, sempre su autorizzazione del Giudice Delegato, potrà esercitare ogni azione che sia preveduta, al fine di conseguire la disponibilità dei beni che sono ricompresi nel patrimonio del debitore, nonché ogni azione diretta al recupero dei crediti, in favore della liquidazione.

Allo stesso modo, il Liquidatore potrà farsi autorizzare a proseguire tali giudizi, qualora, al momento della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione, fossero pendenti.

Nell'ambito di tali attività, accanto alle azioni sopra descritte, il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato potrà esercitare o proseguire le azioni, che hanno come scopo quello di ottenere una declaratoria di inefficacia di atti compiuti dal debitore, in pregiudizio dei creditori, nel rispetto degli istituti a ciò deputati e descritti nel codice sostanziale e cioè quando e se appaiano utili per il miglior soddisfacimento dei creditori.

L'esecuzione del programma

Il soggetto che è deputato all'esecuzione del programma di liquidazione è il liquidatore, come si è

già visto, il quale, ogni **sei mesi**, dovrà riferire dello stato del programma, al **Giudice Delegato**.

Qualora il liquidatore non rispetti il termine fissato per il deposito delle proprie **relazioni semestrali**, potrebbe vedersi **revocato** l'incarico, risultato, questo, non automatico ma pur sempre fondato sulla discrezione del giudice delegato ed inoltre, il liquidatore potrebbe subire una **defalcazione** del compenso, qualora la condotta omissiva, ovvero il mancato deposito delle relazioni semestrali, sia considerata rilevante.

La norma non fa alcun riferimento al concetto di rilevanza e, tuttavia, prevedendo che il mancato deposito delle relazioni è valutato ai fini della liquidazione del compenso, ci consente di interpretare tale meccanismo, esattamente alla stregua di una valutazione di rilevanza della condotta del liquidatore, da parte del giudice delegato, con un sufficiente grado di autonomia discrezionale, potendo, nel caso in cui il liquidatore non si ritenga inadempiente, essere oggetto di reclamo avanti, allo stesso giudice, con istruttoria deformalizzata.

Sostanzialmente, il liquidatore, al quale si riconosce **l'amministrazione dei beni** che compongono il patrimonio, dovrà procedere, nella sua attività liquidativa, applicando le disposizioni previste per le vendite, nell'ambito del procedimento di liquidazione giudiziale, ovviamente in quanto compatibili col procedimento di liquidazione controllata.

Perciò che attiene a tale aspetto del rito compositivo, una volta che il liquidatore abbia proceduto alla vendita e riscosso il prezzo, il giudice, sempre su istanza del liquidatore, disporrà la cancellazione delle iscrizioni, relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo sui beni ceduti.

Si tratta di un'attività giudiziale conseguente e successiva al perfezionarsi della vendita.

Al termine dell'esecuzione, il liquidatore dovrà presentare al giudice delegato il **rendiconto** della sua attività.

Il giudice dovrà procedere a verificare la conformità degli atti dispositivi, con il programma di liquidazione, provvedendo alla liquidazione del compenso del liquidatore, qualora il rendiconto venga approvato.

È evidente, tuttavia, che qualora, a seguito della verifica della conformità degli atti dispositivi al programma, il giudice non ne ricavi una valutazione positiva, **non** approverà il rendiconto, indicando, tuttavia, gli atti necessari a completare il programma di liquidazione od anche le opportune rettifiche ed integrazioni e fissando, inoltre, un **termine**, entro il quale le verifiche e le integrazio-

La liquidazione controllata del sovraindebitato

ni debbono essere effettuate.

Qualora tali prescrizioni giudiziali non siano adempiute nel termine fissato, che potrà anche essere prorogato, sempre su istanza del liquidatore, qualora, evidentemente, tali integrazioni richiedano un tempo superiore a quello fissato dal giudice, quest'ultimo provvederà a **sostituire** il liquidatore, tenendo conto, nella liquidazione del compenso, della **diligenza** che quest'ultimo abbia prestato, potendo addirittura escludere totalmente o parzialmente l'autorizzazione al compenso.

Il liquidatore, nell'ambito dell'esecuzione del programma di liquidazione, provvederà a distribuire le somme, ricavate dalla liquidazione, secondo l'ordine di preferenza che risulta dello stato passivo, dovendo formare un **progetto di riparto** che verrà comunicato al debitore ed ai creditori ed, aggiungiamo, ai terzi interessati, consentendosi, in un termine non superiore a **15 giorni**, la possibilità per i creditori, per il debitore ma anche per i terzi interessati, di formulare le proprie **osservazioni** al progetto.

In realtà, queste osservazioni potrebbero anche contenere delle **contestazioni** al progetto, redatto dal liquidatore.

Qualora tali contestazioni non siano però sollevate, il liquidatore comunicherà il progetto di riparto al giudice il quale ne autorizzerà l'esecuzione.

Qualora, invece, sorgano contestazioni sul progetto, il liquidatore, utilizzando una procedura che abbiamo già visto, verificherà la possibilità di risolverle, apportando le modifiche al progetto che riterrà opportune.

Diversamente, qualora non ritenga di poter risolvere lui stesso, con le modifiche cennate, tali contestazioni, rimetterà gli atti al giudice delegato, il quale provvederà, con **decreto motivato**, reclamabile, secondo la previsione dell'articolo 124 del Codice, che disciplina i reclami contro i decreti del giudice delegato ed i decreti del tribunale.

Una volta terminate le operazioni di liquidazione, quest'ultima viene chiusa, con la pronuncia di un **decreto**, da parte del giudice delegato. Con questo decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del relativo compenso e lo svincolo delle somme che siano state eventualmente accantonate.

Da ultimo, appare opportuno notare come il legislatore del Codice della crisi, abbia collocato, al termine della disciplina della liquidazione controllata, la norma che si occupa dei **creditori posteriori**, ovvero l'articolo 277.

La lettera della norma ribadisce, infatti, che i creditori, che abbiano causa o titolo successivi al mo-

mento della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione, nel sito *web* del Tribunale o del Ministero e successivi alla forma di pubblicità nel Registro delle Imprese, eventualmente disposta, **non** potranno procedere esecutivamente sui beni, oggetto della liquidazione.

Si tratta, peraltro, di una conclusione implicita alla natura ed alla struttura di tale procedura e, del resto, adeguatamente ricavabile anche dalle norme che disciplinano il procedimento in generale e quelle relative alla pubblicità della sentenza, in particolare.

La norma, inoltre, ribadisce un principio generale, che, peraltro, abbiamo visto già applicato anche alla disciplina compositiva della legge 3/2012, per il quale i crediti, che siano sorti in occasione od in funzione del procedimento di liquidazione controllata, saranno soddisfatti con **preferenza** rispetto agli altri, ad esclusione di quanto sia stato ricavato dalla liquidazione dei beni, che siano oggetto di pegno o di ipoteca, per la parte liquidata, che sia destinata, appunto, ai creditori garantiti.

Esdebitazione

Il beneficio dell'esdebitazione (**fresh start**), inteso come la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori sorti in epoca anteriore alla procedura e rimasti insoddisfatti, nella liquidazione controllata non è automatico, a differenza dell'accordo di composizione della crisi del consumatore o del concordato minore.

Più precisamente, il giudice concede il beneficio dell'esdebitazione al sovraindebitato previa istanza da depositarsi entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, in presenza di precise condizioni che sono legate essenzialmente alla condotta assunta prima e durante la procedura e cioè:

-il debitore abbia cooperato al regolare e svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile ai fini del proficuo svolgimento delle operazioni;

-non abbia ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento;

-non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

-abbia svolto nei quattro anni di cui all'art- 14 undecies L. n.3/2012, un'attività produttiva adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposta d'impiego.

Tools

CALCOLO DEGLI INTERESSI LEGALI

di Bernardo Femia

*Sotto il simpatico titolo della sua mail
"Effetti collaterali della restrizione domestica"
il Collega Bernardo Femia di Reggio Calabria ci regala questo mese
un utilissimo strumento per il nostro lavoro.*

Carissimi,
vi consegno il "listato" della funzione VBA (IntLeg) che in Excel consente il calcolo degli interessi legali, senza dar di matto.

Inserite il listato che segue in un modulo sviluppo di Excel (Microsoft Co ©) e ditemi se funziona. Non assumo responsabilità se qualcosa dovesse andar storto. Si accettano critiche e correzioni.

E' sufficiente digitare =IntLeg(data iniziale, data finale, capitale) ed il gioco è fatto.

Per chi volesse la funzione come componente aggiuntivo da aver sempre a disposizione nel foglio elettronico, troveremo il modo di farglielo avere.

```
Public Function IntLeg(din, dfn,
cpt)
Dim ts(1 To 19, 1 To 2)
Dim lm As Integer
Dim x As Integer
Dim tot
lm = 19
din = Int(din)
dfn = Int(dfn)
ts(1, 1) = DateValue("21/04/1942")
ts(2, 1) = DateValue("15/12/1990")
ts(3, 1) = DateValue("31/12/1996")
ts(4, 1) = DateValue("31/12/1998")
ts(5, 1) = DateValue("31/12/2000")
ts(6, 1) = DateValue("31/12/2001")
ts(7, 1) = DateValue("31/12/2003")
ts(8, 1) = DateValue("31/12/2007")
ts(9, 1) = DateValue("31/12/2009")
ts(10, 1) = DateValue("31/12/2010")
ts(11, 1) = DateValue("31/12/2011")
ts(12, 1) = DateValue("31/12/2013")
ts(13, 1) = DateValue("31/12/2014")
ts(14, 1) = DateValue("31/12/2015")
ts(15, 1) = DateValue("31/12/2016")
ts(16, 1) = DateValue("31/12/2017")
ts(17, 1) = DateValue("31/12/2018")
```

```
ts(18, 1) = DateValue("31/12/2019")
ts(19, 1) = DateValue("31/12/2099")
ts(1, 2) = 0.05
ts(2, 2) = 0.1
ts(3, 2) = 0.05
ts(4, 2) = 0.025
ts(5, 2) = 0.035
ts(6, 2) = 0.03
ts(7, 2) = 0.025
ts(8, 2) = 0.03
ts(9, 2) = 0.01
ts(10, 2) = 0.015
ts(11, 2) = 0.025
ts(12, 2) = 0.01
ts(13, 2) = 0.005
ts(14, 2) = 0.002
ts(15, 2) = 0.001
ts(16, 2) = 0.003
ts(17, 2) = 0.008
ts(18, 2) = 0.0005
ts(19, 2) = 0
For x = 1 To (lm - 1)
tot = tot + _
ts(x, 2) * Application.WorksheetFunction.Max( _
(Application.WorksheetFunction.Min
(dfn, ts(x + _
1, 1)) - Application.WorksheetFunction.Max( _
din, ts(x, 1), 0)), 0) / 365
Next x
IntLeg = tot * cpt
End Function
```


Lo scaffale economico



Anche in questo periodo di forte incertezza ed instabilità non si è fermata la produzione scientifica della Fondazione Centro Studi dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC).

È disponibile da pochi giorni, infatti, l'ultimo lavoro della commissione di studio "controllo di gestione, cultura d'impresa e imprenditorialità", edito dal Gruppo Sole 24 Ore, a cura di Francesco Nardini.

Il lavoro intitolato "**Il controllo di gestione. Strumenti e processi nell'era del Codice della crisi d'impresa**", si pone come guida alla "corretta gestione" delle imprese. Tematica, ormai, diventata centrale con l'avvento del Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa.

Il nuovo obbligo civilistico per le imprese, ovvero, la "**corretta gestione**", si traduce come un beneficio per gli shareholder (proprietà) e una maggiore garanzia o tutela per tutti gli stakeholders (dipendenti, collaboratori aziendali, clienti e fornitori).

Questo lavoro, scritto da "*consulenti per i consulenti*", nasce dalla considerazione che PMI italiane si caratterizzano per scarsi livelli di managerialità e con sistemi informativi inesistenti o non adeguati. Le PMI italiane, pertanto, si trovano ad affrontare anche la difficoltà di trovare al proprio interno le competenze e conoscenze per implementare modelli organizzativi volti al monitoraggio della performance.

Il testo, spinto da queste premesse e con il fine di aiutare le PMI impegnate con il tema della "corretta gestione", affronta tutti gli aspetti del controllo di gestione, coniugando aspetti teorici e pratici. Il primo capitolo, si focalizza sulla declinazione del controllo di gestione, nelle aziende appartenenti a diversi settori. Inoltre, nello stesso capitolo viene tracciata l'evoluzione storica del controllo di gestione ed esigenze introdotte dal codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa.

Il secondo capitolo, si sofferma sull'analisi del fenomeno "azienda" definendo gli aspetti principali per sviluppare una visione per funzioni e divisioni ed analizzare i processi.

Questo capitolo, quindi, fornisce al lettore una moderna chiave di lettura della rappresentazione aziendale fornendo un framework di partenza per la misurazione e il monitoraggio delle performance aziendali, sia di natura economico-finanziaria sia di natura "extracontabile".

L'ultima parte del capitolo è dedicata alle modalità di traduzione e trasformazione delle informazioni al fine a supportare decision making.

Il terzo capitolo pone l'accento sul ruolo della variabile tecnologica nel processo di controllo di gestione. In particolare, viene dato risalto all'impatto dell'information technology e del cloud sui sistemi informativi e sui meccanismi di coordinamento.

Tale variabile, pertanto, non influenza solo l'azienda nei vari processi aziendali (operativi e decisionali) ma entra a far parte del bagaglio culturale del consulente professionista, parte attiva e motore della rivoluzione in corso.

Le tecniche di business intelligence ed analytics rappresentano per i professionisti una grande opportunità per migliorare, dal punto di vista qualitativo, il proprio livello della consulenza.

Il quarto capitolo, analizza il nuovo Codice della crisi e l'impatto sulle modalità di gestione dell'impresa.

La prima parte del capitolo, inquadra dal punto di vista giuridico, la materia sui rischi del mancato adeguamento degli assetti organizzativi e contabili, segue un'analisi degli strumenti che i soggetti devono introdurre nelle aziende che amministrano. L'adeguamento l'assetto organizzativo e contabile significa introdurre in azienda, mediante competenze interne o acquisite all'esterno, idonei strumenti e processi di controllo operativo, direzionale e strategico, tra i quali risultano il sistema di budgeting e di analisi dei dati economico finanziari.

Ampio spazio, all'interno del capitolo, è dedicato proprio al sistema di budgeting e di analisi dei dati economico finanziari focalizzando l'attenzione sugli indicatori proposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).

Il quinto capitolo si sofferma sulla pianificazione strategica di future imprese (startup), sulla ricerca di opportunità di finanziamento nonché sulla capacità di rispondere tempestivamente e proattivamente a situazioni di crisi aziendale.

All'interno di questo capitolo, è presente una trattazione sui fattori critici di successo e sulla loro traduzione in parametri di misurazione (key performance indicators) per valutare il successo della strategia.

Il volume si conclude con la presentazione di alcuni "case studies" ovvero "esperienze" che gli Autori hanno implementato in aziende clienti, fornendo una descrizione pratica/tecnica dei progetti di controllo di gestione.

Walter Vesperi

Dottore Commercialista

Membro Commissione Studio UNGDCEC

Controllo di gestione, cultura d'impresa
e imprenditorialità

TEMPO LIBERO DI QUALITÀ



AI FORNELLI

con le ricette di Cinzia Pulicanò

Zuppa di pesce “a modo mio”*Ingredienti per 6/8 persone*

1 kg di cozze, 1 kg di vongole veraci, 1 kg di fasolari, 20 scampi, 20 gamberoni, 20 cicale di mare, 1 kg di pomodori ramati, 2 spicchi di aglio, peperoncino, prezzemolo, sale, pepe, olio extravergine d'oliva ed origano.

1-Lasciare le vongole e i fasolari, separatamente, a bagno in acqua e sale grosso per almeno un'ora. Pulire tutti gli altri crostacei e molluschi.

2-Pelare i pomodori ramati, privarli dei semi e tagliarli a dadini.

3-Fare rosolare, in una pentola capiente, in abbondante olio, l'aglio e il peperoncino, dopo qualche minuto aggiungere i pomodori.

4-Unire le cozze, le vongole e i fasolari e cuocere a fiamma vivace fino a quando non si apriranno, in quel momento mettere scampi, gamberoni e cicale di mare e continuare la cottura per circa 7/8 minuti a fuoco alto.

5-Cospargere di prezzemolo tritato e pepe e, infine, un pizzico di origano.

6-Servire con bruschette di pane casareccio.

Delizia alla ricotta*Ingredienti per 4 persone*

3 uova, 75 gr di zucchero, 50 gr di farina, 25 gr di cacao amaro, 1/2 bustina di lievito per dolci, 500 gr di ricotta di pecora, 500 gr di panna da montare, gr 250 di cioccolato fondente, buccia di arancio e di limone, 50 gr di zucchero a velo

1-Con le fruste elettriche alla massima velocità, o con la planetaria, montare le uova intere con lo zucchero finché non diventerà un composto gonfio e spumoso (ci vorranno 15 - 20 minuti). Unire farina, cacao e lievito e setacciare e, quando il composto sarà ben montato, aggiungere le polveri un cucchiaino alla volta. Amalgamare bene delicatamente per non smontare il tutto. Imburrare ed infarinare uno stampo da plum cake versare il composto ed infornare a 180° per 20 - 25 minuti. Controllare facendo la prova stecchino.

2-Disporre in una ciotola capiente la ricotta (tenerla qualche ora in un colino) e lo zucchero a velo e con le fruste montate finché la ricotta risulterà liscia. Montare gr.250 di panna e unirla delicatamente alla crema di ricotta.

3-Tritare grossolanamente il cioccolato. Mettere sul fuoco i rimanenti gr 250 di panna e portare a bollore. Togliere dal fuoco e unire il cioccolato. Mescolare bene fino ad ottenere una crema liscia e lasciate intiepidire.

4-In un pentolino mettete la buccia d'arancia e di limone, 1 cucchiaino di zucchero e circa 200 ml di acqua. Far bollire per circa 5 minuti e fare raffreddare. A questa bagna si può aggiungere a piacere del liquore.

5-Dividere in tre parti il pan di Spagna, inzupparlo con la bagna e farcirlo con la crema di ricotta. Decorare con la ganache al cioccolato: tenere in frigo almeno 3-4 ore prima di servire.



Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Sebbene a malincuore, come aveva detto, Gissing deve lasciare Catanzaro. Vuole raggiungere Squillace. Per lui, studioso dei classici, è molto importante, perché vi era nato Cassiodoro Senatore(1), uno degli ultimi grandi intellettuali del mondo romano. Sebbene all'epoca di Gissing ancora non si sapesse che l'antica Squillace (Scolacium, nel territorio dell'odierna Roccelletta di Borgia) era molto distante da quella moderna, ritiratasi nell'interno, a causa dei continui sbarchi di pirati e conquistatori nei secoli successivi alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente. Il lungo viaggio di quattro ore non è molto piacevole o suggestivo, perché segnato da una tempesta.

Capitolo XIV (Parte prima)

Squillace

Nel programmare il mio girovagare a sud mi ero fissato sull'idea che avrei dovuto vedere Squillace. Perché Squillace (lo "Scylaceum rovina di navi"(2) di virgiliana memoria) fu la patria avita di Cassiodoro e il suo ritiro, quando divenne monaco. Cassiodoro, meraviglioso pedante, statista e patriota liberale, che si ritrova sul limite estremo del suo vecchio mondo romano e offre un triste addio alle sue glorie. Proprio lui si era fissato nella mia immaginazione. Una volta, mentre trascorrevo un solitario inverno sulle rive del Devon, avevo con me i due volumi in folio delle sue opere e lessi con pazienza la parte migliore di esse: fu più fruttuoso di uno studio di tutti gli sto-

rici moderni che hanno scritto del suo tempo. Vidi l'uomo e colsi molti scorci della sua mente e del suo cuore: e nomi, che erano stati per me solo simboli di un periodo oscuro della storia, divennero cose viventi e riconoscibili.

Avrei potuto viaggiare in treno da Catanzaro fino alla stazione costiera chiamata Squillace, ma la città vera e propria è arroccata su una montagna, alcune miglia nell'entroterra, ed era più semplice, quindi, fare l'intero viaggio su strada. Un viaggio di quattro ore che, se il tempo me lo avesse concesso, sarebbe stato davvero piacevole. L'ultima sera Don Pasquale mi diede un buon resoconto del cielo: lui pensava che avrei potuto sperare di partire l'indomani e, sebbene avessi deciso di partire alle otto, promise di venire a salutarmi. Il mattino presto ero già impaziente, ma la prospettiva sembrava improbabile. Avevo una mezza idea di rimandare la partenza. Ma verso le sette arrivò il servitore di Don Pasquale, mandato dal suo padrone a chiedermi se dovevo prepararmi o no e, dopo aver chiesto il suo parere, decisi di prendere coraggio. Il sole era sorto e vidi le strade di Catanzaro illuminarsi nei suoi pallidi bagliori e le creste dei monti alle spalle erano intervallate dal blu.

Fortunatamente il proprietario della carrozza era un uomo prudente e all'ora stabilita mandò un veicolo coperto, non la carrozzella aperta in cui sarei allegramente partito, se fosse dipeso da me. Anche Don Pasquale, sebbene non volesse turbarmi, non riuscì a mascherare del tutto i suoi dubbi. Quando lo vidi per l'ultima volta, era fermo sul marciapiede davanti all'hotel e guardava con ansia verso l'alto. Ma il sole splendeva ancora e, quando iniziammo la discesa sul fianco della montagna, mi sentii infastidito dal dover vedere il paesaggio solamente attraverso il finestrino.

All'improvviso - quando eravamo vicini alla piccola stazione in fondo alla valle - si levò un potente boato e tutti gli alberi della strada si piegarono come se si spezzassero. Il cielo si annerì, il vento ululò e, in quel momento, mentre guardavo attraverso il finestrino, sperando che questa fosse solo una tempesta passeggera, la pioggia mi batté violentemente in faccia. Poi la carrozza si fermò e il mio conducente, un ragazzo di circa diciassette anni, saltò giù per sistemare qualcosa nell'imbracatura dei cavalli.

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

"Durerà?". Gli chiesi gridando.

"No, no, signore" rispose allegramente. "Sarà finita tra uno o due minuti. Ecco il sole!"

Non vidi nessun sole, né allora, né in nessun momento durante il resto della giornata, ma la voce era così rassicurante che gli diedi ascolto volentieri. Proseguimmo lungo la bella valle del Corace, tra aranceti e pinete, allori e mirti, carubi e ulivi, con la pioggia che batteva furiosamente su di noi e il vento che muoveva tutte le foglie come le onde su di un mare in tempesta. Alla Marina di Catanzaro svoltammo a sud, lungo la strada costiera, proseguimmo per due o tre miglia, poi deviammo per la nostra via interna. La tempesta non mostrò alcun segno di voler smettere. Più volte la carrozza si fermò e il ragazzo scese per esaminare i suoi cavalli, forse per simpatizzare con loro: era così inzuppato, malconcio e pietoso, che mi rimproverai di avergli permesso di proseguire il viaggio.

"Brutto tempo!" urlò sul boato della tempesta quando gli parlai di nuovo, ma con un tono così allegro che pensai non valesse la pena di fare ulteriori osservazioni.

Attraverso la pioggia battente osservai al meglio che potevo le caratteristiche del paesaggio. Sulla mia sinistra si estendeva una lunga montagna con la sommità piatta, che formava il pendio meridionale della valle che stavamo salendo: ripida, scura e solcata da innumerevoli letti di torrenti, frastagliata lungo un fiume che si precipitava attraverso il burrone ai suoi piedi, per riversarsi nel mare dove la montagna si spezzava in un'aspra scogliera. Questo era il Mons Moscius dei tempi antichi, che ospitava il monastero fondato da Cassiodoro. Il fiume gonfio e precipitoso, colorato come argilla gialla, rassomigliava poco all'immagine che mi ero fatto di quel fiume Pellena che mormora così musicalmente nelle pagine dello scrittore antico. La sua valle era piena di grandi blocchi di granito - caratteristica interessante per il geologo - e presentava un brusco cambio di morfologia, dalla pietra tenera di Catanzaro (dove termina l'Appennino) alla massa granitica dell'Aspromonte (la punta dell'Italia), che deve essere sorta sopra le acque molto prima che gli Appennini nascessero. Il clima selvaggio evidenziò la differenza nell'ambiente naturale tra quella che sale verso Catanzaro e la valle di Squillace, dove c'era una vegetazione scarsa, poco più che sottili ulivi, e il paesaggio a-

veva un aspetto nudo e aspro. Era cambiato così tanto dal VI secolo della nostra era? O la sua bellezza stava esclusivamente negli occhi di Cassiodoro che, durante la sua lunga vita di uomo di stato nel nord, non dimenticò mai questa patria bruzia e alla fine cercò pace tra gli scenari della sua infanzia?

Lungo le curve della strada ora riuscivo a vedere spesso la stessa Squillace, in alto e lontana, con le sue case bianche, luccicanti e un po' sbiadite, contro un cielo impressionante. La rupe su cui sorge è più alta di quella di Catanzaro, ma di salita più dolce. Mentre ci avvicinavamo, cercavo i segni della strada che ci avrebbe portati verso l'alto, ma non si poteva discernere nulla del genere: allora mi resi conto che stavamo girando verso una valle laterale e, a quanto pare, ci allontanavamo abbastanza dalla città. La spiegazione era che la via in salita si trovava sulla pendenza più in là. Iniziammo finalmente a scalare il retro della montagna e lì notai, con un risveglio di speranza, che la tempesta si stava calmando: la pioggia non cadeva più così pesantemente e le nuvole sembravano diradarsi. Un raggio di sole mi avrebbe fatto cantare di gioia. A metà strada, il mio conducente fece riposare i suoi cavalli e venne a scambiare qualche parola con me: conversammo allegramente. Sarebbe andato dritto all'albergo dove ci aspettavano riparo e cibo, e una bottiglia di vino, ah! ah! Sicuro che conoscesse l'albergo? Oh sì, conosceva l'albergo: si trovava proprio all'ingresso della città, ci saremmo arrivati in mezz'ora.

(1) Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Scolacium, 485 circa - 580 circa. Fu un politico, letterato, religioso e storico romano, che visse sotto il regno romano-barbarico degli Ostrogoti e successivamente sotto l'Impero Romano d'Oriente. Ebbe un'importante carriera politica sotto il governo di Teodorico il Grande (493-526) e collaborò anche con i suoi successori. Al termine della guerra greco-gotica (535-553) si stabilì in via definitiva presso la nativa Squillace, dove fondò il monastero di Vivario con la sua biblioteca.

(2)[...] navifragum Scylaceum [...], Eneide, libro III, verso 553.

(3)Le parti in corsivo sono in Italiano anche nell'originale inglese.

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Catanzaro - Monumento ai Caduti



Caserma Florestano Pepe.

Nella prima immagine, la straordinaria opera di Michele Guerrisi: il Monumento ai Caduti, inaugurato il 26 gennaio del 1932.

L'opera simboleggia l'eroismo dei nostri soldati nella Grande Guerra. Mi voglio soffermare sulla figura femminile, la Madre Piangente, che venne distrutta dai bombardamenti del '43, almeno così raccontano le testimonianze. Rappresentava la madre calabrese con gli occhi chini e il viso stanco, le braccia chiuse ad arco e le mani incrociate sotto il ventre, grembiule alla vita e capo coperto da uno scialle. Volgeva le spalle ai fanti e identificava il focolare domestico e l'attesa, a volte tenace, a volte rassegnata. Mi sono sempre chiesto come mai, nel corso dei decenni, nessuna amministrazione e nessuna iniziativa privata abbiano avuto la volontà di rifare l'opera per riportare il Monumento come era all'origine..

Nella seconda immagine, il nostro Distretto Militare in una foto dei primi anni del '900; da notare le lenzuola dei militari stese per terra all'asciugo naturale.